



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

AGOSTO 2023



# Indice

SEZIONI UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA .....	10
SEZIONE SECONDA .....	29
SEZIONE TERZA .....	67
SEZIONE LAVORO .....	94
SEZIONE TRIBUTARIA .....	108
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	128
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	156

AGOSTO 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezioni unite



## SEZIONI UNITE

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 24005 del 07/08/2023** (Rv. **668734 - 01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.**  
*Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

C. (DELLO STROLOGO FRANCESCA) contro M.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/01/2021

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pensione privilegiata militare tabellata per infermità contratta per causa di servizio - Domanda avanzata da militare di leva - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Fondamento.

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE In genere.

*La domanda avanzata da militare di leva per il conseguimento della pensione privilegiata militare tabellata per infermità contratta per causa di servizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto detta pensione, costituendo una "species" del trattamento privilegiato "ordinario", è parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 03/06/1981 num. 308 art. 1, Legge 14/08/1991 num. 280 art. 1, Legge 03/06/1981 num. 308 art. 2, Costituzione art. 103 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 21511 del 2017 Rv. 645276 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1306 del 2017 Rv. 641822 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 24035 del 07/08/2023** (Rv. **668735 - 01**)

*Presidente:* **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M. FIMIANI PASQUALE. (Diff.)*

B. (VACCARELLA ROMANO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/12/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Archiviazione dell'originario procedimento penale - Istanza di revoca della misura - Conferma della misura sulla base di un diverso fatto di reato non contestato in sede disciplinare - Violazione del principio di correlazione tra incolpazione e misura cautelare - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il principio della necessaria correlazione tra incolpazione e sentenza si applica anche con riferimento alla sospensione cautelare facoltativa di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, con la conseguenza che, se nel procedimento penale è caduta l'accusa avente ad oggetto la commissione del fatto di reato in relazione al quale il magistrato era stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, la Sezione disciplinare del C.S.M. non può, in sede di istanza di revoca dell'ordinanza cautelare chiesta dal magistrato, confermare quest'ultima sulla base di un fatto di reato diverso, senza che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione o il Ministro della Giustizia abbia avanzato*

## SEZIONI UNITE

*una nuova istanza cautelare e senza garantire all'incolpato il diritto di difesa in relazione al diverso fatto emerso nel corso del procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M., nonostante l'archiviazione del procedimento penale per riciclaggio nei confronti di un magistrato, aveva confermato il provvedimento cautelare di cui era stata chiesta la revoca, fondandolo sull'emersione, nel corso dello sviluppo del detto procedimento, di fatti di corruzione in relazione ai quali il P.G. presso la Corte di Cassazione non aveva chiesto l'emissione di una nuova misura cautelare).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7768 del 2023 Rv. 667199 - 01, N. 10445 del 2022 Rv. 664229 - 01, N. 10086 del 2020 Rv. 657685 - 03

---

**Sez. U - , Sentenza n. 24048 del 07/08/2023 (Rv. 668736 - 03)**

*Presidente:* **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Parz. Diff.)*

D. (POMANTI PIETRO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2023

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE  
Esimente ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di accertamento - Fattispecie in tema di illecito ex art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006.

*In relazione all'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d. lgs n. 109 del 2006, l'accertamento della sussistenza dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto (ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006) va compiuto su due piani distinti, ma convergenti, dovendosi dapprima valutare se la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare non sia grave e, solo in tal caso, potendosi stabilire se la condotta abbia determinato ricadute di scarsa rilevanza sull'immagine del magistrato, in ogni caso prendendo in considerazione le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato, non già elementi esterni che non sono apprezzabili in termini di offensività.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare, che - nonostante la gratuità dell'incarico di coordinatore dei corsi di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato ed al concorso per magistrato ordinario, svolto, per un periodo, senza la prescritta autorizzazione del CSM - non aveva applicato l'esimente della scarsa rilevanza del fatto, in ragione della grande "esposizione mediatica" derivante all'incolpato dal predetto incarico e delle "modalità poco limpide" con le quali il magistrato aveva mantenuto "il rapporto istituzionale con il Consiglio", in quanto la motivazione era priva di riferimenti alla gravità della lesione inferta al bene giuridico tutelato e all'immagine del magistrato, quale "vulnus" alla sua imparzialità e indipendenza).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24672 del 2018 Rv. 650468 - 01, N. 25091 del 2010 Rv. 615495 - 01, N. 6468 del 2015 Rv. 634767 - 01, N. 24758 del 2009 Rv. 609864 - 01

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 23990 del 07/08/2023** (Rv. **668848 - 01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

A. (GALLUZZO DIEGO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 21/10/2022

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Procedimento disciplinare - Divieto di cancellazione dall'albo ex art. 57 l. n. 247 del 2012 - Decorrenza - Dal giorno dell'invio degli atti al consiglio di disciplina - Cancellazione eventualmente disposta - Effetto sospensivo o interruttivo del giudizio disciplinare - Esclusione.

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE In genere.

*In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, ai sensi dell'art. 57 della l. n. 247 del 2012, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere disposta la cancellazione dall'albo dell'incolpato, sicché la stessa, ove comunque eventualmente intervenuta, non spiega efficacia sospensiva o interruttiva del giudizio disciplinare.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/2012 num. 247 art. 57

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15574 del 2015 Rv. 636564 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 24038 del 07/08/2023** (Rv. **668753 - 01**)

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)**

M. (MADDALENA MARCELLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/11/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Frequentazione di persone sottoposte a procedimento penale trattato dal magistrato - "Ratio legis" - Elemento psicologico - Conoscenza della situazione della persona frequentata per una frazione della condotta - Sufficienza - Elemento oggettivo - Regolarità del rapporto - Necessità - Fattispecie.

*Per integrare l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006 è necessario, sotto il profilo oggettivo, che la frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale trattato dal magistrato sia caratterizzata da una regolarità di rapporti tale da appannare l'immagine di quest'ultimo, suscitando sospetti sulla sua imparzialità nell'esercizio delle funzioni, mentre, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che la conoscenza della situazione in cui si trova la persona frequentata accompagni la condotta o anche solo un suo segmento, ossia che al magistrato risulti la predetta condizione quando frequenta, o continua a frequentare, quella certa persona, non essendo necessario che la consapevolezza preceda la frequentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la condanna disciplinare, pronunciata in ragione della comprovata abitudine e assiduità della frequentazione tra l'incolpato e la persona coinvolta in plurimi procedimenti penali trattati dal magistrato, iscritti tra il 2012 ed il 2018, ritenendo sufficiente che nel mese di luglio 2015, data di inizio della frequentazione, e anche successivamente, l'incolpato fosse a conoscenza della particolare condizione della persona frequentata, restando irrilevante la consapevolezza della pendenza di altro procedimento penale a carico della persona frequentata, iscritto nel 2012 e, dunque, in epoca precedente all'inizio del rapporto di frequentazione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 14919 del 2016 Rv. 640611 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27419 del 2022 Rv. 665663 - 01

## SEZIONI UNITE

---

Sez. U - , **Sentenza n. 24157 del 08/08/2023** (Rv. **668737 - 01**)

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)**

L. (DE FELICE SERGIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 08/01/2020

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Interdizione legale - Effetti - Capacità di impugnare la sentenza disciplinare - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, lo stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. incide sulla sola capacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale e non determina l'incapacità dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, considerato tardivo sul presupposto della validità della notificazione della sentenza di condanna, relativa all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, eseguita all'incolpato quando si trovava in condizione di interdizione legale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 1441, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D

---

Sez. U - , **Sentenza n. 24306 del 09/08/2023** (Rv. **668738 - 01**)

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/12/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Sussistenza degli elementi per procedere ad iscrizione - Valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità - Configurabilità - Fattispecie.

*In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, integra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 la condotta del P.M. che non proceda all'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, prescritta dall'art. 335 c.p.p., della persona a cui il reato è attribuito, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità; costituisce, poi, apprezzamento di merito, insindacabile nel giudizio di cassazione se sorretto da motivazione congrua, stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l'iscrizione del nominativo della persona, destinataria dell'indagine, nel registro medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del C.S.M. che, in sede di giudizio rescissorio, aveva assolto un PM incolpato di non avere immediatamente iscritto nel registro, oltre a persone già iscritte, alcuni soggetti nei cui confronti erano state rese, alla polizia giudiziaria, dichiarazioni accusatorie spontanee e nei cui confronti il medesimo PM aveva effettuato, in altri procedimenti penali, approfondimenti investigativi, rilevando, in particolare, che la sezione disciplinare aveva omesso di tenere nel dovuto conto - secondo il "mandato di revisione" ricevuto - le ulteriori dichiarazioni rese al Procuratore Generale in sede di istruttoria disciplinare, trattandosi di rilevanti specificazioni delle dichiarazioni accusatorie, già riferite alla polizia giudiziaria).*

## SEZIONI UNITE

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 20936 del 2011 Rv. 618833 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11586 del 2019 Rv. 653789 - 01, N. 22402 del 2018 Rv. 650604 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 24307 del 09/08/2023 (Rv. 668739 - 01)**

**Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)**

S. (PACCOI DANIELA) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/12/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Ingiustificata interferenza del magistrato nell'attività giudiziaria di altro magistrato - Rilevanza disciplinare - Condizioni - Fattispecie.

*Per integrare la fattispecie di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, è sufficiente il solo fatto dell'"interferenza", mentre non rileva l'effettivo realizzarsi dell'evento oggetto della indebita richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della Sezione disciplinare del CSM, che ha condannato alla perdita di anzianità di quattro mesi un magistrato che aveva richiesto ad un collega del medesimo ufficio, con funzioni di giudice dell'esecuzione, di affidare l'incarico di delegato alle vendite nelle procedure di espropriazione immobiliare ad un avvocato, che era in rapporti di amicizia col magistrato, nonché collega di studio di persona legata all'incolpato da una relazione sentimentale, non assumendo rilievo il fatto che gli incarichi conferiti potessero non essere conseguenza della "segnalazione").*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. E

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11431 del 2010 Rv. 612708 - 01, N. 33329 del 2018 Rv. 652103 - 01, N. 22858 del 2017 Rv. 645467 - 01, N. 25136 del 2014 Rv. 633207 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 25324 del 28/08/2023 (Rv. 668740 - 01)**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.**

S. (COCCHI LUIGI) contro C. (DAMONTE ROBERTO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Provvedimento illegittimo o comportamento tenuto dall'amministrazione nel procedimento amministrativo conclusosi senza l'emanazione del provvedimento ampliativo - Danni da incolpevole affidamento - Domanda risarcitoria contro la P.A - Oggetto - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della p.a., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell'incolpevole affidamento riposto sull'adozione di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva - sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel procedimento amministrativo, poi*



## SEZIONI UNITE

*conclusosi senza l'emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell'atto. (Principio affermato in relazione a una domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti della parte acquirente di un proprio complesso industriale, sotto condizione del rilascio di titoli abilitativi, alla quale era stato altresì conferito il mandato di curare in sede amministrativa l'avveramento di detta condizione, e nei confronti della stessa p.a., i cui atti prodromici di pianificazione - PUC e PUO - erano stati successivamente annullati).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2175 del 2023 Rv. 666634 - 02

---

**Sez. U - , Sentenza n. 25442 del 29/08/2023 (Rv. 668741 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

*B. (CIUFO CLAUDIO) contro F. (AMATO GIUSEPPE)*

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 21/09/2015

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Accertamento del passivo - Rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c. - Eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore - Deferimento al curatore del giuramento decisorio - Dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto - Conseguenze.

*In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739

*Massime precedenti Vedi:* N. 20602 del 2022 Rv. 665229 - 01

AGOSTO 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione prima



## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23411 del 01/08/2023 (Rv. 668690 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

*S. (ANGIONI ANTONELLO) contro F.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 16/12/2015

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Contributo erogato a fondo perduto - Estensione del privilegio - Fondamento.

*L'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese, che riconosce il privilegio generale ai crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per i contributi che siano stati concessi a fondo perduto, atteso che, una volta risultate frustrate le finalità proprie degli interventi a sostegno delle imprese, deve comunque trovare adeguata protezione l'interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a loro disposizione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9

*Massime precedenti Conformi:* N. 21841 del 2017 Rv. 645417 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2664 del 2019 Rv. 652683 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23405 del 01/08/2023 (Rv. 668689 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

*G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PAGLIACCIA DONATELLA)*

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 25/01/2021

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 013046/2023 66778801

*Massime precedenti Conformi:* N. 13046 del 2023 Rv. 667788 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23561 del 02/08/2023 (Rv. 668692 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

*C. (GLIOZZI ETTORE MARIA) contro G. (GROSSO ANDREA CLEMENTE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/10/2014

## SEZIONE PRIMA

149150 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE Terzo datore di pegno - Escussione della garanzia - Prescrizione dell'azione di rivalsa - Decorrenza.

*La prescrizione dell'azione di rivalsa spettante al terzo datore di pegno decorre dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, su comunicazione del creditore, ovvero del debitore o di terzi, della intervenuta escussione del pegno e dell'ammontare del ricavato che ha consentito la soddisfazione, totale o parziale, del creditore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2871, Cod. Civ. art. 1203

*Massime precedenti Vedi:* N. 17046 del 2016 Rv. 641033 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 (Rv. 668691 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.**

*Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

*S. (LEITER HANS PETER) contro F. (MAYR CHRISTINE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 11/02/2022

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Crisi familiare - Casa familiare - Assegnazione - Interesse preminente del minore - Sussistenza - Contenuto.

*Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33610 del 2021 Rv. 663268 - 01, N. 5738 del 2023 Rv. 666877 - 01, N. 25604 del 2018 Rv. 650826 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23566 del 02/08/2023 (Rv. 668693 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **MELONI MARINA.** *Relatore:* **MELONI MARINA.**

*M. (TERRACCIANO FELICE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/12/2014

080052 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' Espropriazione - Concessionario - Unicità, in capo ad esso, della titolarità, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie e della relativa legittimazione passiva - Sussistenza - Insolvenza del predetto - Legittimazione passiva concorrente del concedente - Ragioni.

*In tema di espropriazione, il concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie ad esso ricollegabili*

## SEZIONE PRIMA

*e, dunque, unico legittimato passivo in caso di opposizione alla stima, a meno che non ne sia dichiarato il fallimento e da questo derivi la mancanza di solvibilità, situazione questa in cui l'ente concedente diviene legittimato passivo in via concorrente e può essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'espropriato, garantendosi in tal modo l'effettività del relativo diritto, che, altrimenti, si risolverebbe in una mera astratta previsione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Costituzione art. 42 com. 3, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30442 del 2019 Rv. 655953 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv. 668695 - 02)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.**  
*Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

G. (GASPAROTTO LAURA) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/11/2020

050025 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Contraffazione di segni distintivi - Risarcimento del danno - Presunzione di colpa sui fatti materiali - Prova dell'assenza dell'elemento soggettivo - A carico dell'autore - Contenuto.

*In tema di risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione di segni distintivi, l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c., comporta la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., che onera, pertanto, l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo da valutarsi secondo il canone civilistico 'oggettivato', riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul c.d. agente modello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2598 lett. 1, Cod. Civ. art. 2600 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176

*Massime precedenti Vedi:* N. 25921 del 2015 Rv. 638178 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv. 668695 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.**  
*Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

G. (GASPAROTTO LAURA) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/11/2020

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione della colpa - Criterio incentrato sulla dimensione soggettiva della condotta - Insufficienza - Criterio "oggettivato" del cd. agente modello - Necessità

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

*In tema di annullamento da parte del giudice di legittimità della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda*

## SEZIONE PRIMA

*risarcitoria, ove la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta, bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22515 del 2019 Rv. 667789 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23727 del 03/08/2023 (Rv. 668694 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.**

*Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

S. (MANGANO MASSIMILIANO) contro S. (FURITANO CECILIA)

Cassa con rinvio, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 18/01/2021

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Marchi registrati - Rischio di confusione - Preclusione per coesistenza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di marchi d'impresa, la "preclusione per coesistenza", che rappresenta un'ipotesi del tutto particolare, in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, richiede l'accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore, fermo restando che la coesistenza deve essere valutata con riferimento all'intero ambito operativo della privativa di cui il titolare del diritto di esclusiva può godere e che, invece, proprio in ragione della menzionata coesistenza, gli è limitata, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini della integrazione di tale ipotesi, il fatto che il titolare del marchio per primo registrato abbia acconsentito all'utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM, la quale aveva ritenuto che, ai fini della registrazione di un marchio simile a quello, già registrato, di cui era titolare un'impresa concorrente, fosse sufficiente la pregressa coesistenza dei due marchi in un ambito territorialmente delimitato, anziché sull'intero territorio nazionale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. D), Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2571

*Massime precedenti Vedi:* N. 2976 del 2020 Rv. 657028 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23746 del 03/08/2023 (Rv. 668696 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.**

*Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

C. (ALPA PIERO GUIDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/08/2020

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Illecito ex art. 5 del d.lgs. n. 297 del 2004 - Destinatario della sanzione - Individuazione - Criteri

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

## SEZIONE PRIMA

*In tema di sanzioni amministrative, l'illecito di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, correlato al regolamento (CEE) n. 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, ha come destinatario soltanto le organizzazioni di imprenditori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare protetto dalla registrazione, che siano composte e strutturate in forme sovraindividuali e che conservino o assumano la denominazione protetta nella loro ragione o denominazione sociale 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto riconoscimento del Consorzio di tutela di quel prodotto agricolo o alimentare (o, se già riconosciuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit., 180 giorni dopo l'entrata in vigore del menzionato d.lgs.) il quale, proprio perché riconosciuto, a differenza di tali organizzazioni, gode dei particolari poteri e funzioni di cui all'art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2004 num. 297 art. 5 com. 1, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 53 com. 15

*Massime precedenti Vedi:* N. 10952 del 2023 Rv. 667690 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 23896 del 04/08/2023 (Rv. 668853 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**  
*P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

*B. (BARBATO ENRICO) contro F. (FERRARI MARCO PAOLO)*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/01/2019*

*081082 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE Ente di tipo associativo - Associazione non riconosciuta - Responsabilità degli associati - Natura - Assoggettabilità dei predetti al fallimento "per ripercussione" - Insussistenza - Ragioni.*

*La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale. Il fallimento dell'associazione non riconosciuta non comporta il fallimento "per ripercussione" di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione medesima, che si limita a rispondere in via personale e solidale delle specifiche obbligazioni scaturite dall'attività negoziale così posta in essere.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23883 del 04/08/2023 (Rv. 668852 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

*K. (BENZONI MARTINO) contro M.*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 28/01/2022*

*063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Allegazione di una condizione di sfruttamento - Assenza di un esplicito riconoscimento della tratta da parte della ricorrente - Cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Consultazione di specifiche fonti informative e delle Linee guida redatte dall'UNHCR - Necessità.*

*In tema di protezione internazionale, ove la richiedente allegghi di essere stata trasferita dal paese di origine con la violenza o l'inganno, abusando delle sue condizioni di vulnerabilità sociale*

## SEZIONE PRIMA

*e familiare, a fini di sfruttamento, il giudice, anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante, è tenuto a valutare l'attendibilità del racconto, alla luce delle "Linee guida" sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR e ad assumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paese d'origine, ma anche sul paese di transito e di destinazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 01, N. 17448 del 2023 Rv. 668009 - 01, N. 41863 del 2021 Rv. 665624 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23935 del 07/08/2023 (Rv. 668889 - 01)**

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

K. (SCHIONA LAMBERTO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2021

031081 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - PUBBLICAZIONE Diritto d'autore - Prima pubblicazione - Presentazione dell'opera a mostre e musei aperti al pubblico - Modalità idonea - Fondamento.

*In tema di diritto d'autore, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 633 del 1941, la prima pubblicazione dell'opera artistica, tramite la sua utilizzazione economica, non coincide necessariamente con la cessione onerosa a terzi dell'opera stessa, potendosi realizzare anche con altre diverse modalità, attraverso le quali l'autore manifesta la sua volontà di assumere la paternità del manufatto e di immetterlo nel circuito artistico, come la presentazione a mostre e musei aperti alla partecipazione del pubblico.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2577, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12

*Massime precedenti Vedi:* N. 12507 del 1992 Rv. 479670 - 01, N. 412 del 1992 Rv. 475335 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023 (Rv. 668857 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

T. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro F.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Avverso sentenza di rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento - Oneri di produzione e di allegazione a carico del ricorrente - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti.

*Il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali*



## SEZIONE PRIMA

*adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2), Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 13, Legge Falliment. art. 18 com. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 23443 del 2019 Rv. 655506 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23984 del 07/08/2023 (Rv. 668879 - 01)**

*Presidente:* **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. (VACCARELLA ROMANO) contro A. (TUCCINI ALESSIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/11/2020

013045 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Pendenza del giudizio arbitrale - Costituzione di parte civile nel processo penale - Conseguenze - Norme applicabili.

*In tema di arbitrato, in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda in pendenza del giudizio arbitrale il trasferimento dell'azione civile in sede penale, il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale in cui vi sia costituzione di parte civile, stante la disciplina generale dei rapporti tra gli arbitri ed autorità giudiziaria prevista dall'art. 819 ter c.p.c., è disciplinato dalle stesse regole che governano il rapporto tra procedimento arbitrale e procedimento civile e, dunque, nel caso in cui sia pendente il giudizio arbitrale e la medesima causa venga instaurata davanti al giudice penale mediante la costituzione di parte civile, il procedimento continua ugualmente davanti all'arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione di parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, tale giudizio non è neppure sospeso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33214 del 2021 Rv. 663125 - 01, N. 4983 del 1979 Rv. 401640 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24011 del 07/08/2023 (Rv. 668856 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

G. (CARBONE SERGIO MARIA) contro I. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 28/03/2018

149181 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE Società cooperative - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Presupposti - Positivo superamento della revisione ex art. 82, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013 - Necessità - Insussistenza.

## SEZIONE PRIMA

*Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 82, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7085 del 2022 Rv. 664118 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23974 del 07/08/2023 (Rv. 668854 - 01)**

*Presidente:* **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

C. (STARVAGGI PAOLO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2018

013010 ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Invito di procedere alla nomina dell'arbitro - Notificazione - Inosservanza delle forme del c.p.c. - Conseguenze - Raggiungimento dello scopo - Condizioni.

*In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5457 del 2003 Rv. 561961 - 01, N. 26257 del 2005 Rv. 586228 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9839 del 2011 Rv. 616895 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24004 del 07/08/2023 (Rv. 668855 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

U. (FRASCHETTI PAOLA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/01/2022

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Iniziativa promossa dal figlio interdetto - Legittimazione - Tutore dell'incapace - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Insussistenza - Fondamento.

*In tema di amministrazione di sostegno, nell'ipotesi in cui il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ex artt. 406 e 417 c.c. e 712 e ss. c.p.c., sia promosso a iniziativa del figlio interdetto dell'amministrando, il cui patrimonio costituisce l'unica fonte di sostentamento del primo, è legittimato all'azione il tutore dell'incapace che a tanto può procedere senza autorizzazione del giudice tutelare, ex art.374, n.5 (ora 9), c.c. perché il ricorso persegue,*

## SEZIONE PRIMA

*oltre che la finalità di assistenza e di protezione del beneficiando in misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi, anche - in via mediata - la funzione conservativa del patrimonio del genitore, onerato di provvedere alla cura e all'assistenza morale e materiale del figlio interdetto, e quindi risulta preordinata al mantenimento della consistenza delle risorse economiche dell'incapace, in linea con la previsione di cui all'art.374 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 417, Cod. Civ. art. 712, Cod. Civ. art. 374 lett. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 12998 del 2019 Rv. 653917 - 01, N. 8247 del 2022 Rv. 664362 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24111 del 08/08/2023 (Rv. 668697 - 01)**

*Presidente:* **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

G. (ZANETTI VITALI EMIDIA) contro C. (SARNARI GIULIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/01/2022

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Divorzio - Autorizzazione alla conservazione del cognome del marito - Presupposti delle rispettive domande - Diversità - Conseguenze - Scindibilità delle decisioni - Sussistenza.

*La domanda di divorzio e quella di conservazione del cognome del marito sono due domande diverse ed autonome, in quanto fondate su diversi presupposti, essendo volte ad accertare, la prima, il venir meno della comunione materiale morale di vita tra i coniugi e, la seconda, la sussistenza del diverso interesse a conservare un tratto identificativo divenuto bene in sé ed esulante dalla sua corrispondenza allo "status", con conseguente scindibilità delle rispettive decisioni.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 143 bis CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 899 art. 4 com. 12, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 654 del 2022 Rv. 663915 - 01, N. 20666 del 2017 Rv. 645698 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24093 del 08/08/2023 (Rv. 668858 - 01)**

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

C. (PARRELLA LUCA) contro G. (LEONE BIANCAMARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/12/2017

159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Versamento del socio in conto futuro aumento di capitale - Caratteristiche - Mancata effettuazione dell'aumento - Conseguenze.

*Per versamento in conto futuro aumento di capitale devono intendersi quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non siano, tuttavia, definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione, con la conseguenza che, ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito.*

## SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34503 del 2021 Rv. 663311 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24093 del 08/08/2023** (Rv. **668858 - 02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

C. (PARRELLA LUCA) contro G. (LEONE BIANCAMARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/12/2017

159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Versamento del socio in conto futuro aumento di capitale - Qualificazione - Criteri interpretativi.

*Per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo, all'uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 34503 del 2021 Rv. 663311 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24292 del 09/08/2023** (Rv. **668859 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (GOSTOLI SERGIO) contro R. (MAGGIORE ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2018

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Demanio marittimo - Utilizzazione senza titolo - Calcolo dell'indennizzo - Art. 1, comma 257, della l. n. 296 del 2006 - Natura interpretativa della norma - Limiti - Conseguenze.

*In tema di utilizzazione senza titolo del demanio marittimo, ai fini del calcolo dell'indennizzo, solo la disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 1, comma 257, l. n. 296 del 2006 ha natura interpretativa dell'art. 8 d.l. n. 400 del 1993, mentre la seconda parte ha introdotto una nuova fattispecie illecita con correlato trattamento sanzionatorio non suscettibili di applicazione retroattiva, cioè a condotte realizzate in epoca anteriore alla data del 1° gennaio 2007, di entrata in vigore della suddetta disposizione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/10/1993 num. 400 art. 8, Legge 04/12/1993 num. 494 art. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 257 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12154 del 2023 Rv. 667772 - 01

## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24631 del 14/08/2023** (Rv. **668861 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

S. (TURCHIO GIOVANNA) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/07/2022

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Termini processuali - Art. 81-bis, comma 3, disp. att. c.c. - Rilevanza del documentato stato di gravidanza del difensore - Previsione di un legittimo impedimento generalizzato - Esclusione - Valenza endoprocedimentale - Conseguenze - Rimessione in termini - Applicabilità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

*In materia di termini processuali, la disposizione dell'art. 81-bis, comma 3, disp. att. c.c. (introdotta dall'art. 1, comma 465, della l. n. 205 del 2017), nel dare rilevanza, ai fini della fissazione del calendario del processo, al documentato stato di gravidanza del difensore (cui sono equiparati l'adozione nazionale e internazionale nonché l'affidamento del minore), non contempla un generalizzato legittimo impedimento dell'avvocato che si trovi nelle condizioni sopra indicate, ma ha valenza esclusivamente endoprocedimentale, non potendo conseguentemente essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione, in relazione ai quali opera comunque l'istituto generale di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24626 del 14/08/2023** (Rv. **668860 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

H. (D'AGOSTINI ROMINA CRISTINA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/08/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Ascolto del minore infradodicesimo capace di discernimento - Adempimento necessario - Ascolto in contrasto con l'interesse del minore - Esclusione dell'obbligo del giudice di ascoltare il minore - Motivazione sulla capacità di discernimento - Irrilevanza.

*In tema di ascolto del minore infradodicesimo, nelle procedure giudiziarie che lo riguardano, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 octies

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2021 Rv. 660431 - 01, N. 6503 del 2023 Rv. 667119 - 01, N. 9691 del 2022 Rv. 664370 - 03, N. 23804 del 2021 Rv. 662383 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023** (Rv. **668862 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

B. (ZITIELLO LUCA) contro P. (FERRI SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/06/2018

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario nella fase precontrattuale - Rilevanza ai fini della risoluzione del contratto quadro e del singolo ordine di investimento - Condizioni - Fondamento.

*In tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 8997 del 2021 Rv. 660902 - 01, N. 16820 del 2016 Rv. 640905 - 01, N. 3261 del 2018 Rv. 647233 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24817 del 18/08/2023** (Rv. **668863 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

M. (RESTUCCIA FRANCESCO) contro C. (MOSCHELLA CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/11/2017

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Comune - Rappresentanza processuale - Previsione nello statuto comunale dell'autorizzazione della giunta - Condizione di efficacia - Possibilità di produzione nel corso del giudizio - Fattispecie in tema di espropriazione ed opposizione alla stima da parte del Comune.

*In tema di legittimazione processuale, ove lo statuto comunale preveda l'autorizzazione della giunta per l'esperimento di azioni civili da parte del Comune, ente rappresentato dal sindaco, la presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio, ne consegue che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in tema di opposizione alla stima in materia di espropriazione, che è tempestiva l'azione proposta dal Sindaco in assenza dell'autorizzazione della giunta municipale prevista dallo statuto, pur se detta autorizzazione intervenga nel corso del giudizio, in ragione dell'effetto di ratifica).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 5353 del 2007 Rv. 595186 - 01, N. 18571 del 2015 Rv. 636776 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12868 del 2005 Rv. 581176 - 01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 24953 del 21/08/2023** (Rv. **668865 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **BISOGNI GIACINTO**. Relatore: **BISOGNI GIACINTO**.

L. (PELLICANO' ANTONINO) contro A. (RUSCIO FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 14/05/2018

048010 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA Aiuto alla produzione di olio di oliva - Erogazione - Procedimento e controlli - Dati contenuti nella documentazione proveniente dalla competente organizzazione di categoria - Determinazione del quantitativo nazionale massimo garantito - Valore di verità - Limiti - Onere dell'AGEA di individuare in detta documentazione specifici errori, falsità od omissioni.

*In tema di aiuti comunitari e di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (nella specie relativa alla produzione di olio di oliva), l'esigenza di garantire che gli aiuti siano erogati a soggetti che ne abbiano titolo, in misura corrispondente alle loro spettanze, è assicurata attraverso un complesso sistema di controlli, affidati, in primo luogo, alle organizzazioni di produttori (o alle relative unioni) che fungono da tramite nella presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio e nell'erogazione dello stesso, rafforzati dalla comparazione dei dati forniti dal singolo produttore con quelli risultanti dai frantoi cui egli ha l'onere di rivolgersi, e poi sottoposti alla generale vigilanza dell'ente pubblico (oggi AGEA) a ciò deputato dallo Stato. Ne consegue che ai dati indicati nella documentazione proveniente dalla competente organizzazione di categoria non può essere negato valore di verità - essendo tale documentazione già filtrata dall'insieme dei controlli che proprio alla medesima organizzazione sono demandati -, almeno fin quando il suddetto ente pubblico, facendo eventualmente ricorso ai dati dello schedario computerizzato o a quelli del catasto oleario, non abbia individuato in quella medesima documentazione specifici errori, falsità od omissioni.*

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 21/04/2004 num. 796, Regolam. Commissione CEE 11/12/2001 num. 2419, Regolam. Consiglio CEE 18/12/1995 num. 2988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16723 del 2004 Rv. 576194 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24888 del 21/08/2023** (Rv. **668864 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

G. (PICCIOLI CARLO) contro G. (NERI ELISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/03/2022

002084 ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETA') - VOLONTA' DELLE PARTI - CONSENSO Adozione di persone maggiori di età - Art. 311 c.c. - Consenso dell'adottante - Atto personalissimo - Morte dell'adottante prima della manifestazione del consenso dinanzi al Presidente del Tribunale - Conseguenze.

*In tema di adozione di maggiorenni, l'art. 311, comma 1, c.c., nel richiedere il necessario consenso dell'adottante, da prestarsi dinanzi al presidente del Tribunale, configura tale manifestazione di volontà come atto personalissimo, cosicché, ove intervenga il decesso dell'adottante prima che detto incumbente abbia avuto luogo, l'adozione non può essere pronunciata e, se pronunciata, deve ritenersi affetta da nullità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 296 CORTE COST., Cod. Civ. art. 298, Cod. Civ. art. 311 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3462 del 2022 Rv. 664160 - 02, N. 4420 del 2008 Rv. 602193 - 01

## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24972 del 21/08/2023** (Rv. **668866 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

M. (FRONTE GIOVANNA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2022

082319 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI Grave conflittualità tra le parti - Esame da parte del giudice delle ragioni di tale conflittualità - Rilevanza ai fini della valutazione dell'interesse del minore - Fattispecie.

*In materia di affidamento dei minori, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva attribuito rilevanza decisiva alla conflittualità tra i genitori, senza considerare che tale condizione derivava dal fatto che, mentre il padre della minore aveva deciso di allontanarsi da un ambiente criminale cui in passato aveva aderito, collaborando con la giustizia, la madre non aveva condiviso tale scelta, mantenendo legami con il sodalizio criminale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28244 del 2019 Rv. 656088 - 01, N. 4056 del 2023 Rv. 666872 - 02, N. 21425 del 2022 Rv. 665234 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25436 del 29/08/2023** (Rv. **668868 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

S. (MIRI VINCENZO) contro P. (ESPOSITO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/12/2022

002038 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO Minore nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita compiuta all'estero da coppia omoaffettiva - Adozione ex art. 44, comma 1, lett. d, della l. n. 184 del 1983, da parte del cd. genitore intenzionale - Revoca del consenso del genitore biologico - Efficacia preclusiva - Limiti - Fattispecie.

*L'adozione in casi particolari, ex art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, rappresenta lo strumento che consente al minore, nato in Italia, a seguito di procreazione medicalmente assistita compiuta all'estero da coppia omoaffettiva, di conseguire lo "status" di figlio e di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il genitore d'intenzione; ne consegue che il dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, con particolare riferimento al progetto genitoriale comune, alla cura e all'accudimento svolto in comune dalla*



## SEZIONE PRIMA

*coppia, per un congruo periodo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di adozione speciale, evidenziando che la genitrice naturale del minore, nato in Italia a seguito di PMA, effettuata all'estero, con modalità non consentite dallo Stato italiano, aveva revocato il suo assenso all'adozione, inizialmente prestato, quando era cessata la convivenza con la madre biologica del detto minore).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 57

*Massime precedenti Vedi:* N. 22179 del 2022 Rv. 665161 - 01, N. 7413 del 2022 Rv. 664311 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 38162 del 2022 Rv. 666544 - 04 Rv. 666544 - 05

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25439 del 29/08/2023 (Rv. 668890 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

N. (PICCOLO GIUSEPPE) contro F. (DEL VECCHIO ARNALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/05/2021

031007 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - IN GENERE Brevetto per varietà vegetale - Domanda presentata in Italia dopo la scadenza del termine ex art. 3 del d.P.R. n. 974 del 1974 - Nullità del brevetto - Esclusione - Presupposti - Fondamento.

*In tema di brevetto per varietà vegetali, l'inosservanza del termine perentorio di un anno per l'esercizio del diritto di priorità, previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 974 del 1974, pur impedendo al richiedente di ricollegare la nuova domanda a quella originaria, con conseguente impossibilità di retrodatare alla presentazione di quest'ultima il giudizio di novità, non impedisce il rilascio del brevetto in Italia, poiché, a differenza del brevetto per invenzione industriale, la novità non deve essere valutata in senso assoluto ed in riferimento allo stato della tecnica, ma sulla base dei criteri di cui all'art. 1 del medesimo d.P.R., qualora non risulti il compimento di atti di commercializzazione in Italia o, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato.*

*Riferimenti normativi:* DPR 12/08/1975 num. 974 art. 1, DPR 12/08/1975 num. 974 art. 3, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 16

*Massime precedenti Vedi:* N. 6074 del 2023 Rv. 667118 - 01, N. 11406 del 1991 Rv. 474431 - 01, N. 2701 del 1976 Rv. 381489 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25380 del 29/08/2023 (Rv. 668867 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/07/2022

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Valutazione delle condotte rilevanti - Criteri.

## SEZIONE PRIMA

*La valutazione della sussistenza di condotte rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non deve essere compiuta in modo parcellizzato, isolando ciascun comportamento ed esaminandolo singolarmente, dovendo piuttosto essere effettuata in modo complessivo, tale da non tralasciare ed anzi valorizzare le interconnessioni tra le condotte stesse, dalla cui trama ben può emergere la sussistenza dei presupposti per l'incandidabilità.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24566 del 2022 Rv. 665627 - 01, N. 8056 del 2022 Rv. 664529 - 01, N. 3857 del 2021 Rv. 660497 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1747 del 2015 Rv. 634129 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25446 del 30/08/2023 (Rv. 668869 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.**

*Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

C. (ZAZZERI ELENA) contro D. (CECCHI MANUELA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/07/2022

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Operazioni peritali - Principio del contraddittorio - Registrazione delle operazioni - Necessità - Esclusione - Limiti.

*In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali; la registrazione audio e/o video delle predette operazioni, invece, attenendo alla mera documentazione delle stesse, che di regola può essere compiuta mediante verbalizzazione, non può ritenersi dovuta, anche se effettuata su iniziativa del consulente, a meno che non sia stata prescritta dal giudice al momento del conferimento dell'incarico e fermo pur sempre il rispetto del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 195

*Massime precedenti Vedi:* N. 27773 del 2022 Rv. 665644 - 01, N. 26304 del 2020 Rv. 659857 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25454 del 30/08/2023 (Rv. 668870 - 02)**

*Presidente:* **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:*

**MERCOLINO GUIDO.**

C. (CRETA PAOLO) contro T. (RICHICHI AURELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2021

031031 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NULLITA' E ANNULLABILITA' Decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione - Efficacia erga omnes - Condizioni - Questioni sollevate in via di mera eccezione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*L'art. 79 del r.d. n. 1127 del 1939, applicabile in materia di brevetti per modelli ornamentali per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1 del r.d. n. 1411 del 1940, nell'estendere, a seguito della modifica apportata dall'art. 33 del d.P.R. n. 338 del 1979, l'efficacia erga omnes a tutte le decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione dichiarate con sentenze passate in giudicato, sia a*

## SEZIONE PRIMA

*seguito di azione promossa dal P.M. (com'era in precedenza), sia su domanda della parte privata (come ora previsto), deroga alla regola generale secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ma non comporta una modifica della formula che identifica la pronuncia suscettibile di formare il giudicato, da porre in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di esercizio dell'azione; ne consegue che tale accertamento pieno e generale va escluso, violando l'art. 112 c.p.c., allorché la questione sia stata sollevata dalla parte solo in via di eccezione, di essa dovendo il giudice conoscere solo incidenter tantum.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 79, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 1, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 4, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 33, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 123, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Conformi:* N. 24179 del 2011 Rv. 620655 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25454 del 30/08/2023 (Rv. 668870 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

*C. (CRETA PAOLO) contro T. (RICHICHI AURELIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2021

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Richiesta di brevetto europeo da parte del titolare di brevetto per modello di utilità - Ammissibilità - Fondamento - Conseguimento del brevetto europeo - Conseguenze.

*In tema di brevetto per invenzioni industriali, l'art. 58 del d.lgs. n. 30 del 2005, consentendo di trasformare la domanda di brevetto europeo, respinta o ritirata, in domanda nazionale per modello di utilità, non impedisce a colui che sia già titolare del brevetto nazionale per modello di utilità di presentare la domanda di brevetto europeo, il cui rilascio, tuttavia, comporta la cessazione degli effetti di quello italiano, che restano assorbiti dalla protezione assicurata dal brevetto europeo, per tutta la sua durata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 58, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 59, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 86

*Massime precedenti Vedi:* N. 22984 del 2019 Rv. 655302 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25454 del 30/08/2023 (Rv. 668870 - 03)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

*C. (CRETA PAOLO) contro T. (RICHICHI AURELIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2021

031043 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI (INTERVENTO DEL P.M.) - INIBITORIA Presupposti - Rischio di reiterazione della condotta illecita - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione.

## SEZIONE PRIMA

*L'inibitoria, pur essendo subordinata all'accertamento del rischio, anche non evidente, di reiterazione della condotta illecita, non può essere pronunciata, ove, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, la sussistenza di tale rischio possa essere esclusa in concreto, per la constatata impossibilità di ulteriori atti di contraffazione, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per omesso esami di fatti controversi e decisivi per il giudizio o per difetto di motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 131

AGOSTO 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione seconda



## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23394 del 01/08/2023 (Rv. 668709 - 02)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.**

G. (MANDUCA VITTORIO) contro C. (BIANCHI FLAVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/03/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Compravendita di edificio realizzato ante 1967 - Dichiarazione dell'alienante della sua preesistenza alla detta data - Sufficienza ai fini della validità del contratto - Sussistenza - Mendace dichiarazione dell'alienante circa la inesistenza di interventi ampliativi, successivi al 1967, necessitanti di titolo autorizzatorio - Irrilevanza ai fini della validità dell'atto.

*In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 30425 del 2022 Rv. 665991 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23353 del 01/08/2023 (Rv. 668707 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.**

P. (STENDARDI LUCA) contro P. (MANZELLA LAURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2017

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002067/2023 66678101

*Massime precedenti Conformi:* N. 2067 del 2023 Rv. 666781 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023** (Rv. **668780 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

G. (MUFFOLETTO GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/03/2018

011051 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE Azione ex art. 1669 c.c. - Esercizio nei confronti del venditore costruttore da parte degli acquirenti - Ammissibilità - Condizioni - Termine - Azione del convenuto venditore costruttore contro l'appaltatore - Termine di decadenza applicabile.

*L'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno; per contro, il convenuto venditore-costruttore che intenda agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c., dal momento che l'appaltatore di una parte dell'opera, pur non potendo qualificarsi subappaltatore in senso tecnico (in difetto di autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto), è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. venga esercitata dall'acquirente del bene.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1670

Massime precedenti Conformi: N. 6741 del 1983 Rv. 431460 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23406 del 01/08/2023** (Rv. **668712 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.**

R. (VALENSISE GIOVAMBATTISTA) contro R. (MORABITO MARIA STELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/03/2020

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda principale e domanda riconvenzionale - Cumulo del rispettivo valore - Esclusione - Criteri correttivi e suppletivi - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

*In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004 (nella specie, "ratione temporis" applicabile), la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile.*

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 14691 del 2015 Rv. 635901 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23355 del 01/08/2023** (Rv. **668708 - 01**)

**Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.**

C. (DI LIZIO ANDREA) contro C. (SICA GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/08/2022

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Provvedimento emesso dalla Corte di cassazione - Revocazione ex art. 395 n. 5) c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame di sentenze, allegare nel giudizio di merito ed invocare quale giudicato esterno tra le parti su un punto decisivo della controversia, non è deducibile ai sensi dell'art. 395, n. 5), c.p.c., poiché l'art. 391 bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, solo per errore materiale o di calcolo o per errore di fatto, ai sensi del n. 4) dell'art. 395 c.p.c. e non ai sensi del n. 5) del medesimo articolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui veniva chiesta la revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, sia ex art. 395 n. 5) c.p.c., poiché normativamente non consentito, sia ex art. 395 n. 4) c.p.c., poiché la questione dell'asserito giudicato esterno era stata oggetto di discussione tra le parti e di decisione nel provvedimento revocando).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5)

*Massime precedenti Vedi:* N. 17379 del 2022 Rv. 664889 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023** (Rv. **668710 - 01**)

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

C. (CANTILE PAOLO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/09/2021

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica della sentenza con modalità telematiche effettuata dal difensore - Art. 11 della l. n. 53 del 1994 - Solennità delle forme - Esclusione - Idoneità delle forme notificatorie a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare - Necessità - Fattispecie.

*In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitarne la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11

*Massime precedenti Vedi:* N. 32774 del 2022 Rv. 666132 - 02, N. 20747 del 2018 Rv. 650245 - 03



## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23400 del 01/08/2023 (Rv. 668711 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

**Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

M. (PICCOLO VALERIO) contro Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/02/2022

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982 – Irreperibilità relativa del destinatario – Prova del perfezionamento della notifica – Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della C.A.D. – Omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto era stato notificato – Nullità – Esclusione – Fondamento.

*In tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

*Massime precedenti Vedi:* N. 1210 del 2022 Rv. 663653 - 01, N. 36900 del 2022 Rv. 666678 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 23604 del 02/08/2023 (Rv. 668408 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore:**

**TRAPUZZANO CESARE. P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)**

T. (BRUNO GAETANO) contro C. (CICALESE GERARDO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/04/2018

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Mancanza del certificato di abitabilità – Ipotesi – Conseguenze.

*In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1218

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 10665 del 2020 Rv. 657889 - 01, N. 17123 del 2020 Rv. 658954 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23548 del 02/08/2023 (Rv. 668715 - 01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

F. (VALENSISE CAROLINA) contro A. (SPADARO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LOCRI, 04/06/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Procedimento di formazione dell'inventario - Volontaria giurisdizione - Decreto emesso in sede di reclamo - Contenuto - Anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO In genere.

*In tema di procedimento di formazione dell'inventario, il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., che contenga anche la statuizione circa l'anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario di cui all'art. 769 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, come tale privo del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato, salvo che per la statuizione in punto di pagamento delle spese del procedimento, ex art. 111, comma 7, Cost.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 769, Costituzione art. 111 com. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 5460 del 2017 Rv. 643124 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23616 del 02/08/2023 (Rv. 668717 - 01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

T. (BRUNI ALBERTO MARIA) contro C. (FIORE MARIA ROSETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/05/2019

058044 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - DIVIETO DI ALIENAZIONE Attribuzione patrimoniale testamentaria - Onere - Obbligo di destinazione perpetua - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

168193 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE In genere.

*L'attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati "sine die". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessanta anni della destinazione del complesso immobiliare ad uso di piscina e di palestra per la collettività).*

## SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1379, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 634

Massime precedenti Vedi: N. 15240 del 2017 Rv. 644492 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23606 del 02/08/2023** (Rv. **668409 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

G. (CHELLI SETTIMIO) contro C. (FORMICONI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/05/2019

159052 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE Principi generali in tema di inadempimento - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

*Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta dal socio nei confronti di una società cooperativa agricola e zootecnica, venendo in rilievo un rapporto di natura sinallagmatica tra l'obbligo del socio di conferire il latte e quello della società di pagamento del conferimento stesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2518

Massime precedenti Conformi: N. 26222 del 2014 Rv. 633871 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23600 del 02/08/2023** (Rv. **668716 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PICARO VINCENZO**. Relatore: **PICARO VINCENZO**.

F. (TOTA FERDINANDO) contro R. (DI DOMENICO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2018

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Notaio – Obbligo di consiglio alle parti – Correttezza e buona fede nell'adempimento dell'incarico professionale – Obbligo di chiarimento – Solo rispetto alle clausole ambigue – Esclusione – Anche sugli effetti pratici dell'atto – Fattispecie in tema di omessa informazione circa l'operatività di un accollo esterno liberatorio di un mutuo immobiliare quale prezzo della compravendita.

*L'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato, ed impone al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad*

## SEZIONE SECONDA

*assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. (In applicazione del principio la Corte, in relazione al rogito di una compravendita immobiliare con accollo da parte del compratore delle residue rate del mutuo ipotecario stipulato dalla parte venditrice e contestuale rilascio di quietanza di saldo del prezzo e rinuncia all'ipoteca legale, ha ritenuto configurabile l'obbligo del notaio di informare il venditore circa l'effetto non liberatorio di tale accollo, nonostante che il contratto riproducesse la disposizione del capitolato di mutuo che prevedeva la necessità di un'espressa dichiarazione dell'istituto di credito mutuante ai fini della liberazione del debitore originario).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1173, Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 7185 del 2022 Rv. 664244 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 23506 del 02/08/2023 (Rv. 668713 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*G. (BECONI ELENA) contro B. (CRACA ALFREDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2018

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Parte contrattuale plurisoggettiva - Promittenti venditori - Recesso dal preliminare di vendita - Esercizio congiunto da parte di tutti i soggetti che compongono la parte plurisoggettiva - Necessità - Esercizio di alcuni di essi - Inefficacia - Fattispecie.

*In caso di parte contrattuale unica plurisoggettiva, il recesso può essere validamente esercitato soltanto collettivamente da tutti i contraenti, restando inefficace quello esercitato solo da alcuni di essi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, in difetto di domanda congiunta di tutti i promittenti venditori, aveva respinto quella formulata da alcuni di essi diretta ad ottenere sentenza costitutiva del trasferimento ex art. 2932 c.c., senza trarre le medesime conseguenze in ordine alla richiesta degli altri convenuti del riconoscimento del loro diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1320

*Massime precedenti Vedi:* N. 2969 del 2019 Rv. 652577 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23583 del 02/08/2023 (Rv. 668407 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

*contro*

Regola competenza

034041 CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Competenza di cui all'art. 22 bis legge n. 689 del 1981 - Violazioni previste dall'art. 31, comma 1, lett. i) legge n. 157 del 1992 - Competenza del tribunale - Fondamento.

254029 SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

## SEZIONE SECONDA

*In tema di sanzioni amministrative e nel caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. i), legge n.157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 31 com. 1 lett. I) CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 218 del 2006 Rv. 585921 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01)**

*Presidente:* **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

*C. (TARANTINI GIACOMO) contro C.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI , 23/03/2021

132061 PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO Giudizio di divisione - Litisconsorzio necessario tra tutti i comunisti - Giudizio di appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un comunista - Nullità della sentenza - Oggetto del gravame limitato ai conguagli - Irrilevanza.

*Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 728, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Vedi:* N. 14654 del 2013 Rv. 626701 - 01, N. 18218 del 2013 Rv. 627366 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23582 del 02/08/2023 (Rv. 668910 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

*C. (ARMATI RICCARDO) contro C. (STANZIONE DIEGO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2017

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) Condominio - Previsione nel regolamento della riserva di proprietà di un piano da parte della venditrice del complesso con esclusione dalle tabelle millesimali - Natura contrattuale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Semplice modificabilità a maggioranza ex art. 1136, comma 2, c.c. - Fattispecie.

## SEZIONE SECONDA

*In tema di condominio, la previsione, nel regolamento, della riserva di proprietà di un piano da parte della venditrice del complesso, con esclusione dalle tabelle millesimali, non ha natura contrattuale, poiché non si tratta di clausola limitatrice dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni, o attributiva ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri; ne consegue che tale clausola può essere modificata mediante una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di nullità della deliberazione assembleare di modificazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali ed aveva negato la natura contrattuale del regolamento condominiale che escludeva dal computo dei millesimi e dalle spese l'immobile di cui la venditrice del complesso si era riservata la proprietà).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69

*Massime precedenti Vedi:* N. 6735 del 2020 Rv. 657132 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23819 del 04/08/2023 (Rv. 668720 - 01)**

*Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.*

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/05/2016*

*171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE Assegno di importo pari o superiore a 1.000 euro - Negoziazione senza la clausola di non trasferibilità - Applicazione del quinto comma e non del primo comma dell'art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Fondamento - Fattispecie.*

*La presentazione all'incasso di un assegno bancario di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, privo della clausola di non trasferibilità, è sanzionato dall'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 e non già dal comma 1 del medesimo articolo, che si applica ai soli titoli al portatore, tra i quali non sono ricompresi gli assegni bancari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto che la presentazione all'incasso di un assegno bancario di importo di euro 1573,00, non poteva più essere considerata, a partire dal 1° gennaio 2016, un illecito amministrativo, tenuto conto dell'innalzamento della soglia ad euro 2.999,00 per i titoli al portatore).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 49 com. 1, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 49 com. 5, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 898 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 899 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23 bis com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 10999 del 2021 Rv. 661102 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23860 del 04/08/2023 (Rv. 668725 - 01)**

*Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.*

*C. (AUTILIO ANTONIO) contro C. (SASSANO RAFFAELE MARIA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 02/11/2017*

*125031 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Giudizio possessorio - Fasi - Giudizio di merito possessorio*

## SEZIONE SECONDA

– Richiesta di assunzione di prove testimoniali – Omessa indicazione dei nominativi dei testi – Inammissibilità della richiesta di prova – Fondamento – Riferimento implicito agli informatori assunti in sede sommaria – Esclusione.

*Nel giudizio possessorio - articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria - è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l'indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all'art. 244 c.p.c., essendo l'indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21072 del 2021 Rv. 661942 - 01, N. 32350 del 2022 Rv. 666166 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23817 del 04/08/2023 (Rv. 668719 - 01)**

*Presidente:* **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**  
*Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FALCINELLI GIAN LUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 25/09/2018

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE  
Violazione codice della strada - Notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N. (Servizio integrato di notificazione) - Operatività della scissione degli effetti della notificazione - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione, trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di Poste Italiane.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Strada art. 201 com. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 20515 del 2020 Rv. 659195 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23809 del 04/08/2023 (Rv. 668718 - 01)**

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

S. (FALZONE FEDERICO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/04/2017

## SEZIONE SECONDA

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi sottoscritti anche dalla parte - Valore confessorio - Limiti - Nei confronti della parte destinataria della domanda.

*Alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 c.c., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730

Massime precedenti Conformi: N. 15062 del 2005 Rv. 585318 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 23851 del 04/08/2023 (Rv. 668723 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

D. (PILI MARIA ANTONIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/06/2017

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Negoziazione assistita per regolamentare crisi familiare - Art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 - Convenzione di trasferimento al coniuge in sede di separazione di quota di immobile - Sottoscrizione della convenzione non autenticata da notaio - Idoneità ai fini della trascrizione - Rifiuto del Conservatore di trascrivere - Ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso su reclamo - Esclusione - Fondamento.

173061 TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - ORARIO D'UFFICIO - - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE In genere.

*Il provvedimento adottato dal tribunale, in sede di reclamo, avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'accordo di negoziazione assistita con cui viene regolamentata una crisi familiare, ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, contenente una convenzione di trasferimento al coniuge di una quota dell'immobile, priva della sottoscrizione di un pubblico ufficiale abilitato, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri di decisorietà e definitività, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto all'adempimento pubblicitario.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 5, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 6, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2674, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21081 del 2022 Rv. 665098 - 02, N. 9742 del 2022 Rv. 664371 - 01, N. 4410 del 2017 Rv. 643880 - 01

---



## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023** (Rv. **668721 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**  
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

L. (PASSERI ISABELLA) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TRIESTE, 07/06/2019

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE Autorità amministrativa costituitasi personalmente a mezzo di funzionario delegato - Diritto al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Esclusione - Liquidazione delle spese - Spettanza - Condizioni.

*L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30597 del 2017 Rv. 647064 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 27634 del 2021 Rv. 662425 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23853 del 04/08/2023** (Rv. **668724 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.**  
Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

C. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/05/2021

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Giudizio di equa riparazione per durata irragionevole - Giudizi relativi alla medesima vicenda tenutisi dinnanzi al giudice ordinario e amministrativo - Evocazione in giudizio del solo Ministero della Giustizia e non anche del Ministero dell'Economia - Applicazione dell'art. 4 l. n. 260 del 1958 - Sussistenza.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata di processi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e amministrativi, in caso di erronea evocazione in giudizio del solo Ministero della Giustizia e non anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di tempestiva e rituale eccezione del parziale difetto di titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio ad opera dell'Avvocatura dello Stato, è applicabile l'art. 4 della legge n. 260 del 1958 ed il giudice è, pertanto, tenuto a fissare un termine per la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11533 del 2023 Rv. 667763 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25499 del 2021 Rv. 662257 - 01, N. 15603 del 2006 Rv. 592486 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23822 del 04/08/2023** (Rv. **668911 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

R. (ROMANELLI GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/07/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Curatore fallimentare – Legittimazione a richiedere l'indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare, protrattasi successivamente alle sue dimissioni – Esclusione - Fondamento.

*Il curatore fallimentare non è legittimato ad avanzare la pretesa di equo indennizzo ex art. 1 l. n. 89 del 2001 (cd. "legge Pinto") per la durata irragionevole che la procedura fallimentare abbia avuto dopo le sue dimissioni, in quanto egli, accettando l'incarico, era consapevole che la liquidazione delle sue spettanze sarebbe avvenuta solo al termine della procedura.*

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2310 del 2021 Rv. 660323 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23830 del 04/08/2023** (Rv. **668722 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

C. (GATTAMELATA STEFANO) contro O.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 24/09/2020

042047 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI (RAPPRESENTANZA) - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) Servizio assistito di somministrazione – D.L. n. 223 del 2006, art. 3 comma 1 lett. f-bis) – Nozione.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*In tema di limiti e prescrizioni all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per "servizio assistito" di cui all'art. 3, comma 1, lett. f-bis), d.l. n. 223/2006 deve intendersi non soltanto quello compiuto tramite personale dipendente dell'esercente avente il compito di ricevere le ordinazioni o di recare le pietanze al tavolo presso cui sono seduti gli avventori, ma anche quello esercitato mediante la predisposizione di risorse, non solo umane ma anche semplicemente materiali, le quali, per caratteri, dimensioni, quantità ed arredi o per altri profili, vengano ad incentivare la consumazione sul posto, configurando l'attività come vera e propria ristorazione, con esclusione dei casi in cui il complessivo apparato di attrezzature presente nei locali – anche in virtù del rapporto tra la superficie da essi occupata e la superficie complessiva dell'esercizio commerciale - consenta una consumazione sul posto in modo limitato e con caratteri tali da evidenziare il carattere meramente accessorio della consumazione medesima rispetto all'attività principale e largamente prevalente di vendita di bevande ed alimenti da asporto.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 3 com. 1 lett. FBIS CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21273 del 2009 Rv. 609614 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23963 del 07/08/2023** (Rv. **668726 - 01**)

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

N. (SABATO MARCO) contro F. (MUSSO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/04/2022

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Curatore fallimentare - Quietanza "atipica" pattuita nel contratto col fallito "in bonis" - Valenza probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Fondamento.

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE In genere.

*In tema di fallimento, la quietanza "atipica" pattuita in contratto con il fallito "in bonis" non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto il curatore, pur ponendosi, nell'esercitarne il diritto, nella stessa posizione del fallito, è una parte processuale diversa da quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 38975 del 2021 Rv. 663537 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24166 del 08/08/2023** (Rv. **668727 - 01**)

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.**

C. (OPPO ROSELLA) contro C. (URRU GIOVANNA MARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ORISTANO, 26/03/2019

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Infrazione al codice della strada per eccesso di velocità - Rilevamento mediante postazioni di controllo - Preventiva informazione - Necessità - Segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 - Percepibilità e leggibilità dell'avviso - Riparto dell'onere della prova.

*In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST., DM Interno 15/08/2007, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345, Cod. Strada art. 207, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 79 com. 5

*Massime precedenti Conformi:* N. 23566 del 2017 Rv. 645584 - 01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24246 del 09/08/2023** (Rv. **668728 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore: **VARRONE LUCA.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

B. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro C. (FORLATI ZENO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/02/2018

159497 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Mere pretese o crediti illiquidi - Trasferimento ai soci - Esclusione - Fondamento.

*L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempite ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2475

Massime precedenti Conformi: N. 23269 del 2016 Rv. 642411 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24246 del 09/08/2023** (Rv. **668728 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore: **VARRONE LUCA.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

B. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro C. (FORLATI ZENO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/02/2018

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 040122/2021 66335901

Massime precedenti Conformi: N. 40122 del 2021 Rv. 663359 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24263 del 09/08/2023** (Rv. **668912 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**  
Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

M. (LAURENTI NICOLA) contro O. (BIAGIANTI UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/10/2018

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Rinuncia tacita alla prescrizione - Criteri per l'individuazione - Comportamento inequivoco e concludente - Necessità - Fattispecie.

127017 PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE In genere.

*La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile*

## SEZIONE SECONDA

*in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale i promittenti venditori, continuando le trattative per superare le problematiche legate all'abusività dell'immobile e chiedendo al promissario acquirente il pagamento dell'ICI, avevano implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione dell'azione di adempimento del contratto già maturata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 21248 del 2012 Rv. 624470 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24299 del 09/08/2023 (Rv. 668913 - 01)**

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.  
P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

A. (ZGAGLIARDICH GIANNI) contro R. (COSSINA MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/11/2020

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta - Errore sull'illiceità del fatto - Configurabilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.

*In tema di sanzioni amministrative, l'amministrato, che abbia agito con la consapevolezza di aver integrato la fattispecie vietata, non può invocare un affidamento incolpevole, fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta, poiché l'errore sull'illiceità del fatto, ravvisabile in atti o circostanze tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, non può rinvenirsi nella supposta tolleranza dell'Autorità, essendo irrilevante la convinzione di poter rimanere impuniti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto irrilevante che la Provincia non avesse mai sanzionato, in precedenza, il superamento dei limiti di scarico delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore gestito dalla ricorrente).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5127 del 2011 Rv. 616492 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24300 del 09/08/2023 (Rv. 668729 - 01)**

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

V. (BRACCIALE FRANCO) contro V. (RUSICH SONIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/08/2017

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Giudizio di divisione - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Sentenza di formazione dei lotti - Natura di sentenza definitiva.

*Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati; di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote.*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 340 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Proc. Civ. art. 791

*Massime precedenti Vedi:* N. 29829 del 2011 Rv. 620805 - 01, N. 15466 del 2016 Rv. 640589 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24463 del 10/08/2023 (Rv. 668809 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

R. (ARIETA GIUSEPPE) contro C. (ROMANO PIETRO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA, 23/05/2019

135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI Geometri - Morosità nel pagamento dei contributi - Sospensione a tempo indeterminato del professionista dall'esercizio professionale - Ammissibilità - Sanzione della cancellazione dall'albo - Applicabilità durante il periodo di sospensione - Condizioni.

*In caso di mancato pagamento da parte del geometra dei contributi annuali previsti dal d.lgs. n. 382 del 1944, il Consiglio dell'ordine può disporre, nel rispetto delle forme del procedimento disciplinare, la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto, ma non anche la sanzione della cancellazione dall'albo, che può essere applicata ove concorrano, o siano conseguenti, all'omesso versamento dei contributi altre violazioni disciplinari.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/11/1944 num. 382 CORTE COST., Legge 03/08/1949 num. 536 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11622 del 1997 Rv. 510236 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24361 del 10/08/2023 (Rv. 668730 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.**

M. (BIANCHI ANTONIO RUGGERO) contro M. (LANCIAPRIMA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/09/2021

097129 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIALIZZATA - IN GENERE Titolarità di una farmacia - Successione "mortis causa" - Comproprietà in favore dei coeredi dell'azienda farmaceutica gestita da un solo erede - Stima del bene ai fini della divisione - Valore della farmacia al momento della apertura della successione - Debito dell'assegnatario della farmacia - Natura - Debito di valore - Conseguenze.

*In tema di successione "mortis causa", ove nell'asse ereditario sia compresa una farmacia, occorre distinguere la proprietà di quest'ultima, che rimane in comune tra i coeredi fino alla divisione del patrimonio, dalla gestione, che compete a colui il quale sia in possesso dei requisiti di legge; tale distinzione impone di tener conto, nella stima del bene ai fini della divisione, dell'"apporto" riferibile al solo coerede farmacista, assumendo all'uopo rilievo al valore della farmacia al momento dell'apertura della successione. Qualora, poi, a seguito della divisione, sorga a carico dell'assegnatario della farmacia un obbligo di conguaglio in favore dei coeredi, esso costituisce debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e rispetto al quale non sono dovuti gli interessi compensativi, sulla somma rivalutata del conguaglio spettante, ove i coeredi non abbiano, come nella specie, avuto il possesso ed il godimento*

## SEZIONE SECONDA

*comune della cosa, ma solo il diritto al rendiconto con riferimento ai frutti ed eventualmente il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 566, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12

*Massime precedenti Vedi:* N. 12346 del 2009 Rv. 608557 - 01, N. 6931 del 2016 Rv. 639452 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24458 del 10/08/2023 (Rv. 668807 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

*Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

B. (PIZZATO ANGELO) contro B. (ALBARELLO ANTONIO GIROLAMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/05/2022

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda di accertamento di nullità del contratto - Domanda subordinata di risoluzione proposta ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.

*Nel processo introdotto mediante domanda di accertamento della nullità del contratto preliminare, è ammissibile la domanda di risoluzione del medesimo contratto formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 3127 del 2021 Rv. 660591 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24391 del 10/08/2023 (Rv. 668806 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

G. (LONGO FRANCESCO) contro P. (VERINO MARIO ETTORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/02/2018

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Competenza per territorio dell'autorità amministrativa - Individuazione - Luogo di commissione e accertamento dell'infrazione - Rilevanza - Infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorie nello spazio - Applicabilità - Criteri.

*In tema di sanzioni amministrative, la competenza territoriale dell'autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest'ultima è stata accertata. In caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorie nello spazio, ai fini del radicamento della competenza, è sufficiente che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale di esse sia occorsa nel luogo dell'accertamento.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 298, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 27202 del 2011 Rv. 620294 - 01, N. 3756 del 2001 Rv. 544784 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023 (Rv. 668914 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.**

M. (FUMIA DONATELLO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2019

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Divieto - Portata - Deducibilità di questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla Corte Suprema - Esclusione - Fattispecie.

*Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

*Massime precedenti Vedi:* N. 5137 del 2019 Rv. 652698 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24460 del 10/08/2023 (Rv. 668808 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.**

P. (ORDINE ACHILLE) contro C. (ROMANO PIETRO)

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA, 23/05/2019

135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI Codici deontologici predisposti da ordini o collegi professionali - Illecito disciplinare - Principio di stretta tipicità dell'illecito - Esclusione - Enunciazione dei doveri fondamentali - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di illecito disciplinare dei professionisti, non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito proprio del diritto penale, sicché non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali la cui concretizzazione è affidata all'autonomia dell'ordine professionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato legittima la sanzione inflitta ad un geometra dal consiglio di disciplina per violazione dell'art. 11 del regolamento generale della professione di geometra, integrando l'omesso e reiterato versamento dei contributi in un consistente arco temporale, una violazione dell'etica professionale e, dunque, "gli abusi e le mancanze" di cui all'art. 11 cit.).*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 CORTE COST.



## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 13078 del 2004 Rv. 574587 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 37550 del 2021 Rv. 662970 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24386 del 10/08/2023 (Rv. 668804 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

B. (DAMADEI MICHELA) contro C. (IANNOTTA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/03/2021

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO Sanzioni amministrative di cui alla l.r. Veneto n. 63 del 1993 - Trasporto di persone in assenza di specifica autorizzazione al servizio pubblico di linea per via d'acqua - Violazione ex art. 43, lett. a) - Fondamento.

*In tema di sanzioni amministrative, nel caso di imbarcazione autorizzata soltanto al trasporto di cose per conto terzi, costituisce violazione dell'art. 43, lett. a), della l.R. Veneto n. 63 del 1993, il trasporto di passeggeri con relativi bagagli in quanto, ancorché la licenza di navigabilità contempli l'indicazione della portata massima di 5 persone compreso l'equipaggio, tale previsione si riferisce alla sola ipotesi della necessità di presenza a bordo di altre persone oltre l'equipaggio per assicurare l'espletamento del servizio di trasporto delle cose in sicurezza: in assenza di questo nesso strettamente funzionale, nessuno è trasportabile al mero scopo di trasferimento da un luogo all'altro su natante autorizzato al trasporto di cose.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 30, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 4114 del 2016 Rv. 638801 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24390 del 10/08/2023 (Rv. 668805 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

A. (FASANO MASSIMO) contro G. (BIDETTI GIANLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/01/2022

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005734/2019 65314503

*Massime precedenti Conformi:* N. 5734 del 2019 Rv. 653145 - 03

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24386 del 10/08/2023 (Rv. 668804 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

B. (DAMADEI MICHELA) contro C. (IANNOTTA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/03/2021

## SEZIONE SECONDA

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Sanzioni amministrative - Presunzione di colpa ex art. 3 della l. n. 689 del 1981 - Prova contraria - Onere a carico dell'opponente - Tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta - Errore sull'illiceità del fatto - Configurabilità - Esclusione.

*In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, senza che rilevi l'eventuale affidamento incolpevole fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta o a punirla con una sanzione più lieve.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2406 del 2016 Rv. 638467 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24375 del 10/08/2023 (Rv. 668803 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

**P. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2017

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998, apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 - Applicazione alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB - Fondamento.

*Le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998, apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo senza che possa effettuarsi l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8855 del 2017 Rv. 643735 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24375 del 10/08/2023 (Rv. 668803 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

**P. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2017

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ex art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Fondamento.

*In tema di intermediazione finanziaria, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, ex art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), non hanno natura penale stante l'assenza*

## SEZIONE SECONDA

della connotazione dell'afflittività economica e della previsione di sanzioni accessorie e della confisca.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 8855 del 2017 Rv. 643735 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24550 del 11/08/2023** (Rv. **668574 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

E. (TRAVIA ALESSANDRO MARIO) contro C. (PARISE NADIA RAFFAELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/01/2020

062024 COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO Cassazione - Dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello - Censure proposte sul merito e non sul rito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse - Ragioni.

*Nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello, senza censurare l'"error in procedendo" cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18776 del 2023 Rv. 668172 - 01, N. 21514 del 2019 Rv. 654633 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24723 del 17/08/2023** (Rv. **668915 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

R. (MERELLI MARCO) contro B. (BIAGINI EDO)

Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 17/12/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Attività ultimate dopo la scadenza del termine concesso dal giudice - Riduzione di un terzo degli onorari ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Accertamento dell'imputabilità al consulente del ritardo - Fondamento.

*L'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui se la prestazione degli ausiliari del magistrato non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, gli onorari non a tempo sono ridotti di un terzo, va interpretato nel senso che la sanzione della riduzione della remunerazione deve essere applicata previo accertamento che il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52 com. 2

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 22158 del 2018 Rv. 650943 - 01, N. 22621 del 2019 Rv. 655239 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24730 del 17/08/2023 (Rv. 668872 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

P. (PEDARRA GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 19/07/2018

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE  
Domanda giudiziale di divisione - Idoneità ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni - Fondamento.

*La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1111

*Massime precedenti Vedi:* N. 18544 del 2022 Rv. 664991 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24872 del 21/08/2023 (Rv. 668916 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.**

A. (BARNESCHI GIANLUCA) contro A. (DE TULLIO SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2017

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO  
Danno contrattuale e danno extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Caratteristiche del danno extra contrattuale - Fattispecie.

*In caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato sussistere la responsabilità extracontrattuale in capo alla società venditrice di farina viziata nei confronti della società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Conformi:* N. 3021 del 2014 Rv. 629958 - 01, N. 11410 del 2008 Rv. 603339 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24903 del 21/08/2023 (Rv. 668918 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.**

F. (COLUCCI ANGELO) contro A. (FORESTI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/09/2018

138254 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA Eccezioni al divieto della prova testimoniale - Art. 2724, n.1 c.c. - Nesso logico fra lo scritto e il fatto da provare - Verosimiglianza del fatto storico - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di eccezioni al divieto della prova testimoniale, ex art. 2724, n. 1, c.c., il documento costituente principio di prova per iscritto non deve necessariamente contenere un preciso riferimento al fatto controverso, essendo sufficiente che tra lo scritto e il fatto medesimo esista una nesso logico dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso la prova testimoniale della simulazione parziale del prezzo del contratto preliminare di vendita, considerando, come principio di prova scritta, l'assegno bancario rilasciato dal promissario acquirente in favore della società promittente venditrice).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724 lett. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 17766 del 2012 Rv. 624533 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7093 del 2017 Rv. 643528 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24898 del 21/08/2023 (Rv. 668917 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

A. (RUOCCO ANDREA) contro I.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 17/02/2023

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 034524/2021 66301201

*Massime precedenti Conformi:* N. 34524 del 2021 Rv. 663012 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24867 del 21/08/2023 (Rv. 668873 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.**

P. (DI SILVIO VITTORIO) contro Q.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2017

## SEZIONE SECONDA

140059 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE Contrasto tra dispositivo e motivazione - Statuizione d'inammissibilità dell'appello e scrutinio nel merito della decisione impugnata - Risolvibilità sul piano interpretativo - Criteri - Conseguenze.

*In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24600 del 2017 Rv. 646048 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24983 del 22/08/2023 (Rv. 668920 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **POLETTI DIANORA.** *Relatore:* **POLETTI DIANORA.**

P. (PORRATI CARLO) contro B. (ALBERICI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/09/2017

187059 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - NELLA VENDITA DI ANIMALI - USI LOCALI Contratto preliminare di compravendita - Previsione della sua attuazione mediante vendita indiretta caratterizzata da consegna del bene e rilascio di procura irrevocabile a vendere - Finalità speculativa e di sottrazione dell'affare alla doppia imposizione del trasferimento - Legittimità (dal punto di vista civilistico) - Diritto del venditore all'apposizione di un termine alla procura e all'indicazione nella stessa del prezzo - Esclusione.

*È legittima (dal punto di vista civilistico) la previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare l'interesse dell'acquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a "rivendere" il bene evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Nè il promittente venditore può legittimamente subordinare l'esecuzione di tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla indicazione nella stessa del prezzo del contratto da stipulare, poiché tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e la finalità pratica della procura, rilasciata nell'esclusivo interesse dell'acquirente - mandatario, limitando la libertà del medesimo di "rivendere" a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più conveniente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9837 del 1999 Rv. 530090 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24978 del 22/08/2023 (Rv. 668919 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

P. (PIVA PAOLO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA, 30/11/2021

## SEZIONE SECONDA

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Contestazione degli addebiti - Minuta, completa e articolata esposizione dei fatti integranti l'illecito - Necessità - Esclusione - Imputazione idonea a porre l'incolpato in condizione di esercitare la difesa - Modalità - Fattispecie.

*In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito, ma postula che l'incolpato sia messo in grado di conoscere il contenuto della contestazione attraverso la semplice lettura di essa, in modo da approntare efficacemente la propria difesa. (La S.C. ha affermato non conforme a tale principio la contestazione del Consiglio nazionale geometri contenente il mero rinvio ad un esposto senza alcun riferimento specifico al fatto addebitato al professionista e alla norma che prevedeva la sanzione disciplinare).*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 CORTE COST., Costituzione art. 24

*Massime precedenti Vedi:* N. 10118 del 2023 Rv. 667638 - 02, N. 11608 del 2011 Rv. 618203 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 25083 del 23/08/2023 (Rv. 668922 - 03)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

G. (ROTIGLIANO RICCARDO) contro O. (NOVARA GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 28/11/2019

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Procedimento disciplinare - Obbligo del giudice di astenersi - Violazione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di procedimento disciplinare, in assenza di una tempestiva ricusazione, ancorché sul presupposto che sarebbe incostituzionale la norma vigente che non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione, non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21094 del 2017 Rv. 645706 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25096 del 23/08/2023 (Rv. 668921 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

F. (CARDENA' CLAUDIA ) contro C. (LEONARDI RICCARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/06/2018

157031 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI Mutamento delle modalità di esercizio della servitù - Aggravamento "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Valutazione in concreto - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità.

## SEZIONE SECONDA

*In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai "in re ipsa", ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagini di fatto riservate al giudice di merito e di per sè non sindacabile in sede di legittimità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Massime precedenti Conformi: N. 22831 del 2005 Rv. 584687 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 25123 del 23/08/2023 (Rv. 668923 - 01)**

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

D. (AURELI STANISLAO) contro M. (MALAGOLA ANZIANI VANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE

071067 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE Assegnazione ad uno dei dividendi - Valore del "relictum" - Determinazione - Momento rilevante.

*Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei dividendi, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 766

Massime precedenti Vedi: N. 5606 del 2001 Rv. 545959 - 01, N. 15288 del 2014 Rv. 631216 - 01, N. 8243 del 1998 Rv. 518215 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 25083 del 23/08/2023 (Rv. 668922 - 02)**

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

G. (ROTIGLIANO RICCARDO) contro O. (NOVARA GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 28/11/2019

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Professioni sanitarie - Irregolare composizione della Commissione di disciplina presso il Consiglio dell'Ordine locale - Questioni relative - Proposizione "in limine" o, comunque, prima dell'emissione della decisione - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti la professione sanitaria, ogni questione relativa alla validità della seduta per la irregolare composizione della Commissione di disciplina deve essere posta dall'interessato "in limine" o, comunque, prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia messo in condizione di dimostrare immediatamente la corretta convocazione dei suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta a tale fine. In difetto di rilievi di sorta, in questa fase, da parte dell'incolpato, le contestazioni concernenti la validità della seduta della suddetta Commissione per ipotizzato difetto di composizione devono ritenersi*



## SEZIONE SECONDA

*precluse e, dunque, non più prospettabili innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221

*Massime precedenti Conformi:* N. 27923 del 2018 Rv. 651462 - 03

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25130 del 23/08/2023 (Rv. 668924 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

*C. (DONNO GABRIELE) contro S. (GILARDONI RICCARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/11/2018

157094 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - PLURALITA' DI FONDI CIRCOSTANTI Soluzioni plurime per l'accesso sulla via pubblica - Litisconsorzio necessario dei proprietari dei fondi circostanti - Insussistenza.

*Nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10331 del 1998 Rv. 519841 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10045 del 2008 Rv. 602772 - 01, N. 6562 del 2015 Rv. 634795 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 25083 del 23/08/2023 (Rv. 668922 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

*G. (ROTIGLIANO RICCARDO) contro O. (NOVARA GIUSEPPE)*

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 28/11/2019

135022 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI Albo professionale - Iscrizione - Richiesta da parte di medici specializzati in chirurgia maxillo-facciale - Ammissibilità - Esclusione.

*La richiesta di annotazione nell'albo degli odontoiatri medici, presentata da professionista che abbia conseguito la specializzazione quinquennale in chirurgia maxillo-facciale deve ritenersi legittimamente rigettata dai competenti organi deliberativi, atteso che l'autonomia fra le due discipline, che si manifesta nella diversità di titoli che si conseguono, comporta che va esclusa la perfetta interfungibilità tra i relativi corsi universitari.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4466 del 2005 Rv. 579755 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25209 del 24/08/2023** (Rv. **668874 - 01**)

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO. P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)**

C. (MARTUCCI LUCIANO) contro C. (CASTELLANETA SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2018

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Finalità - Permanenza della validità dell'atto - Terzietà del creditore precedente - Differenze rispetto alle differenti ipotesi di impugnativa negoziale - Ragioni.

*L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 3676 del 2011 Rv. 616598 - 01, N. 16614 del 2021 Rv. 661673 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25223 del 24/08/2023** (Rv. **668810 - 01**)

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)**

B. (CILIBERTI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/07/2017

001037 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ESTENSIONE DELLA DEMANIALITA' - IN GENERE Demanio marittimo - Bacini d'acqua salmastra - Natura demaniale o meno - Criteri di determinazione - Attitudine a servire gli usi del mare - Conseguenze - Distinzione tra demanio marittimo necessario e proprietà privata - Fattispecie.

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO In genere.

*In tema di demanio necessario marittimo, i bacini d'acqua salmastra possono dirsi demaniali o meno, alla stregua del criterio finalistico-funzionale, in base alla loro attitudine a servire agli usi del mare, sicché non è sufficiente la loro comunicazione con il mare, essendo necessario che ad essi possano estendersi le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, con la conseguenza che sono demaniali quando sono prossimi o direttamente comunicanti col mare, alla stregua di un'appendice o accessione dello specchio d'acqua, essendoci anche destinazione all'uso pubblico, mentre sono di natura privata quando il canale sia tale da integrare solo una fonte di*

## SEZIONE SECONDA

*alimentazione dello specchio d'acqua lontano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto appartenere al demanio marittimo necessario il bacino d'acqua salmastra venutosi a creare per effetto della irreversibile trasformazione dell'argine di un fiume, siccome posto immediatamente prima dello sbocco sul mare di quest'ultimo e collegato, senza sbarramenti, al tratto finale dello stesso e dunque al mare).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 822 com. 1, Cod. Navig. art. 28, Cod. Navig. art. 32, Cod. Civ. art. 950

*Massime precedenti Vedi:* N. 7564 del 2012 Rv. 622486 - 01, N. 9118 del 2012 Rv. 622661 - 01, N. 1300 del 1999 Rv. 523271 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 253 del 2021 Rv. 660142 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25226 del 24/08/2023 (Rv. 668925 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.**

R. (GRIPPALDI ANTONINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/02/2019

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Interruzione - Atto tipico del procedimento amministrativo - Idoneità - Limiti - Fattispecie.

*In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo. (Nella specie, la S.C., a fronte della notifica di una cartella di pagamento avvenuta oltre i cinque anni previsti dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte territoriale che aveva escluso la prescrizione attribuendo efficacia interruttiva del termine di prescrizione a meri solleciti di pagamento effettuati con lettere raccomandate ricevute dal debitore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2943, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 185 del 2011 Rv. 615496 - 01, N. 14886 del 2016 Rv. 640659 - 01, N. 22388 del 2018 Rv. 650538 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25284 del 25/08/2023 (Rv. 668875 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

T. (FERRAIUOLO MADDALENA) contro P. (LUCCHETTI DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2018

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Cessione del credito al corrispettivo in favore del subappaltatore - Efficacia nei confronti della P.A. - Applicabilità dell'art. 115, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999 ("ratione temporis" vigente) - Fondamento.

*In caso di subappalto, la cessione del credito al corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ex art. 115, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al*

## SEZIONE SECONDA

*cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti, trattandosi di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di agevolare il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione ed il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.*

*Riferimenti normativi:* DPR 21/12/1999 num. 554 art. 115 com. 3, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70

*Massime precedenti Vedi:* N. 24758 del 2021 Rv. 662431 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25285 del 25/08/2023 (Rv. 668487 - 02)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

**B. (RONCONI PAOLO) contro G. (PRATELLI MICHELE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/09/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Terreni con destinazione urbana - Diritto di prelazione agraria - Sussistenza - Esclusione - Qualificazione formale come terreni agricoli - Irrilevanza.

*L'art. 8 della l. n. 590 del 1965 deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dalla prelazione agraria i terreni cui gli strumenti urbanistici, anche in corso di approvazione, riconoscano una destinazione urbana, prevedendone un'edificabilità maggiore di quella per le zone agricole; tale destinazione prevale sulla qualificazione formale di tali terreni come agricoli.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20910 del 2016 Rv. 642931 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25285 del 25/08/2023 (Rv. 668487 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.**

**B. (RONCONI PAOLO) contro G. (PRATELLI MICHELE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/09/2018

055092 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO Domanda giudiziale - Contenuto - Successive variazioni relative all'estensione del terreno ed al prezzo offerto - "Mutatio" ed "emendatio libelli" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Modifiche da parte del giudice in sede di interpretazione della domanda - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.

*In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a "a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 c.p.c., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17495 del 2011 Rv. 619076 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25276 del 25/08/2023 (Rv. 668926 - 01)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

A. (MOSCATI ENRICO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/05/2019

138254 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA Documento con sottoscrizione falsa - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.

*La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per iscritto al fine dell'ammissione, ex art. 2724, n. 1, c.c., della prova testimoniale, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui esso è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze. (Nella specie, a seguito di una perizia si era accertata la falsità delle sottoscrizioni in calce a documenti di trasporto di cui si allegava l'avvenuta firma da parte del titolare dell'impresa convenuta, ma era plausibile che le firme fossero state apposte dal magazziniere, considerato anche che il timbro sul documento apparteneva alla ditta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2724 lett. 1, Cod. Civ. art. 2721

*Massime precedenti Vedi:* N. 17766 del 2012 Rv. 624533 - 01, N. 10558 del 2002 Rv. 555966 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25347 del 28/08/2023 (Rv. 668927 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

A. (LASSINI ROBERTO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/05/2017

168113 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015664/2020 65873901

*Massime precedenti Conformi:* N. 15664 del 2020 Rv. 658739 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25346 del 28/08/2023 (Rv. 668731 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

O. (SICA SALVATORE) contro O. (FALCONE BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/05/2017

## SEZIONE SECONDA

058271 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - IN GENERE Allegazione ad opera delle parti - Necessità - Azione di simulazione - Proposizione in primo grado - Necessità - Eccezione di simulazione - Proposizione in appello - Ammissibilità.

*La simulazione - che, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deve essere allegata dalle parti - se è fatta valere in via d'azione deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel giudizio di primo grado, mentre, se è formulata come eccezione, può essere riproposta anche in appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Conformi:* N. 4933 del 2016 Rv. 639211 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 25462 del 30/08/2023 (Rv. 668876 - 01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

*B. (CARDOSI UGO) contro D. (LEONE GENNARO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2019

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Cessione da parte di un coerede di diritti su singoli immobili ereditari - Effetti - Scioglimento della comunione - Esclusione - Efficacia obbligatoria dell'alienazione - Acquisto da parte del terzo - Condizioni - Assegnazione dei beni alienati al coerede cedente - Necessità - Conseguenze.

*In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1100

*Massime precedenti Conformi:* N. 3385 del 2007 Rv. 594740 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 25460 del 30/08/2023 (Rv. 668732 - 02)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

*M. (CARACUTA FERNANDO) contro R. (GABRIELLI DORIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/05/2020

058142 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' - SILENZIO Valore di accettazione della proposta - Configurabilità - Condizioni - Limiti.

*In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto*

## SEZIONE SECONDA

*se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10533 del 2014 Rv. 630905 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 25460 del 30/08/2023 (Rv. 668732 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

M. (CARACUTA FERNANDO) contro R. (GABRIELLI DORIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/05/2020

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto di concessione di vendita - Atipicità - Natura di contratto normativo - Sussistenza - Contratto di agenzia - Differenze.

*La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale; pertanto, detto contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario non costituisce elemento determinante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1742

*Massime precedenti Conformi:* N. 4948 del 2017 Rv. 643058 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 25462 del 30/08/2023 (Rv. 668876 - 03)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

B. (CARDOSI UGO) contro D. (LEONE GENNARO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2019

071012 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA Comunione ereditaria - Vendita da parte di un coerede dell'unico bene compreso nella massa - Effetti - Subentro immediato dell'acquirente nella comunione - Fondamento.

*Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella proprietà del bene comune.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1103

*Massime precedenti Conformi:* N. 26051 del 2014 Rv. 633542 - 01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25462 del 30/08/2023** (Rv. **668876 - 02**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

B. (CARDOSI UGO) contro D. (LEONE GENNARO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2019

071078 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE Vendita di quota ereditaria o di singolo bene - Distinzione - Accertamento relativo da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.

*L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Massime precedenti Conformi: N. 97 del 2011 Rv. 616125 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25521 del 31/08/2023** (Rv. **668928 - 02**)

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

R. (MOLLICA SILVANA) contro R. (VOLTOLINA RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/11/2016

168391 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE Criteri, modalità, finalità - Riferimento in via sussidiaria ad elementi estrinseci alla scheda testamentaria - Ammissibilità - Condizioni - Parametri.

*In tema d'interpretazione del testamento, qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 10075 del 2018 Rv. 648333 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25512 del 31/08/2023** (Rv. **668877 - 01**)

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.**

S. (VIOTTI GIACOMO) contro B. (DI GIOIA GIOVAN CANDIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/04/2021



## SEZIONE SECONDA

136231 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE ; FONDI A DISLIVELLO Obbligo di costruzione e di manutenzione del proprietario del fondo superiore - Presupposto - Causa naturale del dislivello - Dislivello determinato dal proprietario del fondo inferiore - Obbligo di costruzione e di manutenzione di questi.

*La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887

Massime precedenti Conformi: N. 8522 del 2016 Rv. 639516 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25521 del 31/08/2023** (Rv. **668928 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **PAPA PATRIZIA.** Relatore: **PAPA PATRIZIA.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

R. (MOLLICA SILVANA) contro R. (VOLTOLINA RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/11/2016

168416 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTA' DEL TESTATORE - DOLO (CAPTAZIONE) Elementi sintomatici.

*In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni; occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 624

Massime precedenti Conformi: N. 4653 del 2018 Rv. 647813 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25543 del 31/08/2023** (Rv. **668929 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

M. (MARCOLINI GIOVANNI) contro F. (URBINATI ARMIDA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESARO, 05/03/2019

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Compensi professionali per prestazioni stragiudiziali - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Modalità - Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Espresa manifestazione di volontà - Necessità.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

## SEZIONE SECONDA

*Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. ("ratione temporis" vigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 4330 del 2023 Rv. 666938 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 34501 del 2022 Rv. 666316 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

AGOSTO 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione terza



## SEZIONE TERZA

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23482 del 01/08/2023** (Rv. **668746 - 02**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)**

C. (URCIUOLO ALDO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 27/03/2020

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAIVATA - IN GENERE Pluralità di domande di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Ripartizione della somma spettante al creditore sostituito tra i creditori subcollocati - Criteri.

*In tema di espropriazione forzata, in caso di plurime domande di sostituzione validamente formulate ex art. 511 c.p.c., il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire in sede di distribuzione al creditore sostituito è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2741, Cod. Proc. Civ. art. 511

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23482 del 01/08/2023** (Rv. **668746 - 01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)**

C. (URCIUOLO ALDO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 27/03/2020

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAIVATA - IN GENERE Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Termine per la proposizione - Individuazione - Procedimenti iniziati prima e dopo il 28 febbraio 2023.

*In tema di espropriazione forzata immobiliare, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., deve essere proposta prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c. ovvero, per i processi iniziati dopo il 28 febbraio 2023, prima dell'inizio dell'audizione delle parti innanzi il professionista delegato per la discussione sul progetto di distribuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 596, Decreto Legisl. 22/10/2022 num. 149 art. 3 com. 43 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 6432 del 2015 Rv. 634942 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23654 del 02/08/2023** (Rv. **668575 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

R. (SANNONER VITTORIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/03/2021

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Vicende relative al titolo del creditore procedente - Effetti - Impedimento alla prosecuzione del processo da parte dei creditori intervenuti con titolo esecutivo - Esclusione - Limiti.

*Nel processo di esecuzione forzata le vicende (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) relative al titolo esecutivo azionato dal creditore procedente, posto a base di un pignoramento in origine valido ed efficace, non travolgono la posizione dei creditori intervenuti titolati e, cioè, non ostacolano la prosecuzione della procedura ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dal compimento di un pignoramento successivo, a meno che l'intervento non sia stato effettuato dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 529

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 61 del 2014 Rv. 628704 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23780 del 03/08/2023** (Rv. **668576 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

L. (LIVIOTTI ELENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2021

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ricorso per cassazione avverso una decisione di rigetto della revocazione - Precedente annullamento in cassazione della sentenza revocanda - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1520 del 2016 Rv. 638237 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23846 del 04/08/2023** (Rv. **668820 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (CASARIN SILVIA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/04/2021

## SEZIONE TERZA

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Omessa indicazione della specie di interessi liquidati - Debenza dei soli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. - Necessità - Applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione.

*Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20273 del 2023 Rv. 668549 - 01, N. 22457 del 2017 Rv. 645770 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 23894 del 04/08/2023 (Rv. 668578 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

A. (LANFRANCHI GRAZIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/01/2021

154010 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 - Effetti - Complementarità (non concorrenza) della tutela - Conseguenze - Fatto estintivo non dedotto innanzi al giudice tributario - Deducibilità con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

*La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16986 del 2022 Rv. 664756 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 23893 del 04/08/2023 (Rv. 668577 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

C. (ANGIOLINI VITTORIO) contro G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2019

## SEZIONE TERZA

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Diffamazione a mezzo stampa - Valutazione del compendio probatorio - Motivazione atomistica - Apparenza - Sussistenza - Fattispecie.

*È apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un'organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo, senza tener conto della valenza attribuita dallo stesso sindacato al rigore nella coerente difesa di tale indirizzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29640 del 2017 Rv. 646655 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01, N. 16502 del 2017 Rv. 644818 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 (Rv. 668474 - 01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

C. (TURCHETTA ATTILIO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi.

*La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

*Massime precedenti Conformi:* N. 16027 del 2022 Rv. 664900 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 6357 del 2011 Rv. 617188 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 25817 del 2017 Rv. 646459 - 03, N. 1712 del 1995 Rv. 490480 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23971 del 07/08/2023** (Rv. **668784 - 01**)

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

S. (SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE) contro S. (CICCARELLO LICIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 27/01/2022

079018 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - VALORE MINIMO Prezzo di assegnazione o valore del bene assegnato - Determinazione da parte del giudice dell'esecuzione - Necessità - Valore eccedente il credito dell'assegnatario - Conseguenze.

*In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 507, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24060 del 07/08/2023** (Rv. **668643 - 01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)**

S. (TROIANO RICCARDO) contro A.

Regola competenza

013023 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESTENSIONE E LIMITI Clausola compromissoria riferita ad ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto - Ambito di applicazione - Domanda risarcitoria per inadempimento del lodo arbitrale - Esclusione - Fondamento.

*La clausola compromissoria riferita ad ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto non include anche la domanda risarcitoria fondata sulla mancata esecuzione del lodo arbitrale, perché, nonostante l'ampiezza della sua formulazione, è pur sempre riferita al contratto e non al lodo, titolo ontologicamente diverso e autonomo, posto a fondamento della pretesa risarcitoria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6666 del 2009 Rv. 607242 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23959 del 07/08/2023** (Rv. **668579 - 01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

P. (VACCARELLA ROMANO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2021



## SEZIONE TERZA

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Requisiti - Produzione dell'originale della scrittura disconosciuta - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di verifica della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fonda la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l'inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 217

Massime precedenti Vedi: N. 32169 del 2022 Rv. 666161 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23931 del 07/08/2023** (Rv. **668588 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

C. (DE SIMONI CARLO) contro I. (VERSACE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/12/2019

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE Procedimento sommario di cognizione - Preclusione alla formulazione di domanda dell'interventore - Esclusione - Fondamento.

*Anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25798 del 2015 Rv. 638291 - 01, N. 11681 del 2014 Rv. 630954 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023** (Rv. **668589 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

D. (AULINO GIUSEPPE) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/11/2019

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Perdita di "chance" - Nozione - Fondamento - Onere probatorio - Concreta probabilità di raggiungimento del risultato sperato - Fattispecie.

*In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento*

## SEZIONE TERZA

*del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un contratto di telesorveglianza satellitare di un veicolo - per avere tardivamente avvisato del furto la proprietaria impedendo di attivare così il blocco del motore da remoto - che aveva posto a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Vedi:* N. 28993 del 2019 Rv. 655791 - 01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862 - 02, N. 25886 del 2022 Rv. 665403 - 01, N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24037 del 07/08/2023 (Rv. 668580 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

**M. (D'AMICO MATTEO) contro M. (GIANNECCHINI ANNA MARIA)**

Rigetta, TRIBUNALE MASSA, 09/02/2022

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Ordine ex art. 586, comma 2, c.p.c. - Realizzazione con le forme dell'esecuzione per rilascio - Necessità - Ostacoli materiali impeditivi dell'accesso - Irrilevanza - Ragioni.

*L'attuazione coattiva dell'ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento, al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile espropriato va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., senza che rilevi la presenza di ostacoli materiali impeditivi dell'accesso all'immobile, trattandosi di "difficoltà" superabili mediante l'adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall'art. 610 c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 586 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 610

*Massime precedenti Vedi:* N. 12523 del 2016 Rv. 640274 - 01, N. 11285 del 2020 Rv. 658081 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24195 del 08/08/2023 (Rv. 668644 - 01)**

**Presidente: VINCENTI ENZO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

**C. (RICCI MASSIMO) contro A. (CLEMENTE MICHELE)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 22/10/2019

018089 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE Assicurazione per la copertura del rischio di tutela legale - Clausola di esclusione delle "spese per controversie derivanti da fatti dolosi" - Interpretazione della clausola - Spese di difesa in procedimento penale per reati dolosi - Esclusione dalla copertura - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*La clausola che esclude le "spese per controversie derivanti da fatti dolosi" dalla copertura del contratto assicurativo per la tutela legale non può essere interpretata nel senso che non costituiscono oggetto del rischio assicurato i costi per la difesa in un procedimento penale per un reato doloso, dovendosi invece individuare il criterio per la delimitazione del rischio trasferito*

## SEZIONE TERZA

*sull'assicuratore nella natura, dolosa o meno, dei fatti commessi dall'assicurato, non già al titolo della contestazione accusatoria, sia nell'ipotesi in cui diano luogo a controversie civili, sia nel caso in cui determinino procedimenti penali. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda di condanna alla rifusione delle spese sostenute dall'assicurato per la difesa legale in un procedimento penale per un reato doloso, poi archiviato per insussistenza del fatto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 3011 del 2021 Rv. 660608 - 01, N. 28319 del 2017 Rv. 646649 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023 (Rv. 668645 - 01)**

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. (PICCA DANTE) contro E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/09/2019

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Terzo acquirente di un bene del debitore - Esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore - Compimento da parte dell'acquirente di atti che rendono irrealizzabile l'effetto della revocatoria - Responsabilità dell'acquirente ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.

*Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale; il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio il valore commerciale del bene al momento della rivendita, senza considerare i costi, relativi alla liberazione dalle ipoteche, che avevano accresciuto il valore di rivendita).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4721 del 2019 Rv. 652830 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24265 del 09/08/2023 (Rv. 668581 - 01)**

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

L. (BURZI ROBERTO) contro L. (SARDO UGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/12/2021

034041 CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI Divieto di caccia di esemplari selvatici protetti - Inclusione nelle specie protette delle paridae e dei fringuelli - Fondamento.

*In tema di caccia, rientrano nelle specie protette, per le quali sussiste il divieto assoluto di caccia, sia le paridae (cinciarelle) - incluse negli animali a rischio di estinzione di cui alla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 - che i fringuelli - la cui cacciabilità è stata totalmente esclusa dal d.p.c.m. del 22 novembre 1993 - atteso che l'art. 2 della legge n. 157 del 1992 nell'elencare*

## SEZIONE TERZA

*le specie definite come "particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio", oltre ad indicare una serie di uccelli, richiama le altre specie indicate come minacciate di estinzione da direttive comunitarie, convenzioni internazionali e appositi d.p.c.m., così consentendo che gli elenchi delle specie protette siano periodicamente aggiornati anche con fonti di rango inferiore a quella legislativa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 31 CORTE COST., DPCM 22/11/1993, Tratt. Internaz. 19/09/1979

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24242 del 09/08/2023 (Rv. 668646 - 01)**

*Presidente:* **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

*Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

*S. (SARDU GIANLUIGI) contro L. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO)*

Rigetta, TRIBUNALE ORISTANO, 16/05/2019

099013 IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO Cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione - Conferimenti annuali di prodotto da parte del socio - Natura giuridica - Operatività del principio di corrispettività - Esclusione - Mera aspettativa alla remunerazione del conferimento da parte del socio - Fondamento - Fattispecie.

*I conferimenti annuali di prodotti, eseguiti dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, trovano titolo nel contratto sociale che prevede la relativa obbligazione e non costituiscono oggetto di una prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.; ne consegue che la consegna dei prodotti non determina l'operatività del principio di corrispettività e non fa sorgere in capo al socio il diritto a un corrispettivo, ma una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento, che può anche mancare e che è integrata dall'attribuzione "pro quota" ai soci del profitto conseguito dalla cooperativa tramite l'attività di impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il diritto alla remunerazione del conferimento di latte effettuato da un socio a una cooperativa agricola a r.l., che, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caesario, aveva subito una perdita di esercizio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2345, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2512, Cod. Civ. art. 2253

*Massime precedenti Vedi:* N. 23606 del 2023 Rv. 668409 - 01, N. 25495 del 2022 Rv. 665617 - 01, N. 10355 del 2015 Rv. 635500 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24284 del 09/08/2023 (Rv. 668647 - 01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

*M. (VALLINI MARCO ANTONIO) contro P. (PUPPO ETTORE)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 20/04/2021

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE Statuto e regolamenti interni della F.I.G.C. - Natura - Violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esclusione.

*Il regolamento agenti F.I.G.C. e le altre "carte federali" delle federazioni sportive nazionali, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, hanno natura di atti di autonomia*

## SEZIONE TERZA

*organizzativa contrattuale e non di "norma di diritto", con la conseguenza che non è possibile denunciarne la violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17067 del 2007 Rv. 599637 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24370 del 10/08/2023 (Rv. 668648 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

*C. (SCUDERI IGNAZIO) contro E. (INCORPORA EGIDIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/07/2020

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA  
Appalto di servizio in favore di un ente locale in esecuzione di un rapporto di fatto - Indennità per indebito arricchimento - Riconoscimento del lucro cessante - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente ai servizi resi in esecuzione di un rapporto di fatto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. si limita al danno emergente e non si estende al lucro cessante costituito dal guadagno che il professionista o l'imprenditore avrebbe potuto conseguire se fossero stati praticati prezzi maggiori, o prezzi di mercato. (Nella specie, la S.C. ha escluso che ad un consorzio, il quale aveva proseguito il servizio di ristorazione a favore di studenti e dipendenti al prezzo precedente alla scadenza del contratto stipulato con l'ente pubblico, spettasse il ristoro di quanto non conseguito per il mancato rinnovo dei prezzi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2041

*Massime precedenti Vedi:* N. 14670 del 2019 Rv. 654169 - 01, N. 12702 del 2019 Rv. 653894 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 24594 del 11/08/2023 (Rv. 668650 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

*S. (GRACIS ALESSANDRO) contro U. (CLEMENTE MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/10/2019

018062 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RIASSICURAZIONE  
Assicurazione per la perdita della vita di un passeggero - Disciplina dell'art. 547 c.n. - Abrogazione - Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo - Applicazione della disciplina civilistica - Fattispecie.

127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE In genere.

*Ai diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita del passeggero di un aeromobile - a seguito dell'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 96 del 2005, della disciplina dell'assicurazione passeggero, originariamente contenuta nel codice della navigazione - è applicabile il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e non quello annuale previsto dall'art. 547 c.n., relativo ai soli casi di assicurazione disciplinati dal medesimo codice. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che è soggetto al termine biennale di prescrizione il diritto*

## SEZIONE TERZA

*derivante da una polizza stipulata dal Club Alpino Italiano a copertura degli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1885, Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Navig. art. 547, Cod. Navig. art. 1020, Decreto Legisl. 09/05/2005 num. 96

*Massime precedenti Vedi:* N. 541 del 2020 Rv. 656630 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24591 del 11/08/2023 (Rv. 668649 - 01)**

*Presidente:* **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**  
*Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

S. (RAPPAZZO ANTONIO) contro S. (MAMBRETTI SONZOGNI JUVA CARLA NICOLETTA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/12/2019

028005 AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Cessione del ramo d'azienda - Trasferimento automatico dei requisiti SOA - Esclusione - Valutazione in concreto dell'atto di cessione - Eccezione di inadempimento del cessionario di un ramo d'azienda del mancato trasferimento di requisiti, indispensabili per l'ottenimento, di specifiche attestazioni SOA - Prova dell'obbligo del cedente a far conseguire la certificazione SOA - Necessità.

*La cessione di ramo d'azienda non determina il trasferimento automatico dei requisiti SOA, dipendendo tale trasferimento dal concreto atto di cessione da valutarsi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell'oggetto del trasferimento, con la conseguenza che il cessionario che eccepisca l'inadempimento del cedente per il mancato trasferimento di requisiti indispensabili per l'ottenimento di specifiche attestazioni SOA ha l'onere di provare che il cedente, con espressa pattuizione, abbia garantito che i beni, oggetto del trasferimento del ramo di azienda, presentino tali requisiti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 84

*Massime precedenti Vedi:* N. 13363 del 2023 Rv. 667695 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24695 del 16/08/2023 (Rv. 668658 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

R. (NICOLOSI MARCO) contro G. (PETRACHI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Dichiarazione di scienza - Conseguenze - Accertamento di fatto - Limiti - Apprezzamento quale confessione stragiudiziale - Giudizio di diritto.

*La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19554 del 2016 Rv. 641397 - 01, N. 11898 del 2020 Rv. 657978 - 01

## SEZIONE TERZA

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24691 del 16/08/2023** (Rv. **668657 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

D. (DE CRISTOFARO MARCO) contro P. (GIOBBA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/10/2019

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Diffamazione - Diritto al risarcimento del danno morale - Decorrenza della prescrizione - Momento di commissione dell'illecito - Esclusione - Momento della conoscenza dell'illecito da parte del danneggiato.

*Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20609 del 2011 Rv. 619989 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24726 del 17/08/2023** (Rv. **668659 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

Z. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro P. (ESPOSITO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2020

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Azione risarcitoria per pregiudizio a posizione di diritto soggettivo - Diffida ex art. 25 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Condizione di proponibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in ambito comunitario.

*L'art. 25 del d.P.R. n. 3 del 1957 - che impone la previa diffida all'impiegato e all'Amministrazione, ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria per omissione di atti o di operazioni dovute per legge o per regolamento da parte del pubblico impiegato - non trova applicazione in caso di tutela di un diritto soggettivo (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della condizione di procedibilità riguardo ad un'azione risarcitoria proposta per l'omesso riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in ambito comunitario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 25

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11404 del 2003 Rv. 565342 - 01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023** (Rv. **668482 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

B. (MORINI GIAMPAOLO) contro C. (PANEBARCO MICHELANGELO)

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 09/07/2020

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE  
Sentenza di primo grado - Accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore e di quella di garanzia proposta dal convenuto - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo sul rapporto principale - Ammissibilità.

*In materia di impugnazioni, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, a fronte dell'impugnazione principale proposta dal garante limitatamente al rapporto di garanzia, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto garantito relativa al rapporto principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 16899 del 2023 Rv. 667848 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 26504 del 2022 Rv. 665898 - 01, N. 10263 del 2016 Rv. 639904 - 01, N. 12919 del 2015 Rv. 635908 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24737 del 17/08/2023** (Rv. **668582 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro D. (PANSINI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/10/2020

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE  
Domanda di reintegrazione in forma specifica - Diversa modalità di risarcimento del danno in forma specifica meno invasiva - Attribuzione d'ufficio - Ultrapetizione - Esclusione - Domanda di risarcimento per equivalente - Pronuncia d'ufficio di reintegrazione in forma specifica - Ultrapetizione - Configurabilità - Fattispecie.

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA In genere.

*Il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica, dispone d'ufficio una diversa e meno invasiva modalità di risarcimento del danno non incorre nel vizio di ultrapetizione, il quale è invece integrato nella diversa ipotesi in cui sia stato richiesto il risarcimento per equivalente e il giudice abbia disposto il risarcimento in forma specifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il vizio di ultrapetizione in un caso in cui il danneggiato aveva richiesto la cancellazione degli articoli diffamatori ed il giudice ne aveva disposto l'aggiornamento, sul rilievo che l'aggiornamento dell'articolo rappresenta un "minus" rispetto alla cancellazione e, pertanto, deve ritenersi una modalità già ricompresa nella domanda di cancellazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 11438 del 2021 Rv. 661094 - 01

---



## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023** (Rv. **668651 - 01**)

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

B. (NATALE PAOLINO) contro I. (FERRI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 01/04/2020

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Contratto di mutuo - Interessi - Clausola di determinazione del tasso antecedente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996 - Superamento sopravvenuto del tasso soglia - Nullità - Inefficacia - Contrarietà a buona fede - Esclusione.

*Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuuario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 24675 del 2017 Rv. 645811 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24799 del 18/08/2023** (Rv. **668652 - 01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

A. (RAMPINI ERNESTO) contro E. (ALBERICI FABIO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2020

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Procedura di risarcimento ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Costituzione dell'assicuratore del danneggiato in posizione antagonista con il medesimo - Ammissibilità - Mandato "card" o "di rappresentanza" - Assicuratore del danneggiato come mandatario di quello del responsabile del sinistro - Ammissibilità - Conseguenze.

*In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, con la conseguenza che la pronuncia di condanna spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 149

*Massime precedenti Conformi:* N. 10816 del 2019 Rv. 653707 - 01

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 20383 del 2018 Rv. 650295 - 01, N. 31965 del 2018 Rv. 651949 - 01, N. 20950 del 2017 Rv. 645243 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24818 del 18/08/2023 (Rv. 668654 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.**

P. (SAVOCA LUIGI) contro P. (GABRIELLI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2020

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Scritti diffamatori pubblicati su un "blog" - Responsabilità del "blogger" - Natura - Condizioni - Fattispecie.

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA In genere.

*In tema di scritti diffamatori pubblicati su un "blog", il "blogger" è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (La S.C. ha applicato detti principi con riferimento a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul "blog" del ricorrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto "blog" solo nel novembre del 2012).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21

*Massime precedenti Vedi:* N. 19204 del 2023 Rv. 668176 - 01, N. 13411 del 2023 Rv. 667901 - 01, N. 14694 del 2016 Rv. 641268 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24816 del 18/08/2023 (Rv. 668653 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

S. (FARA GIOVANNI ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/01/2022

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Detrazione dell'indennizzo riconosciuto ex l. n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della salute - Ammissibilità - Indennità integrativa speciale ex lege n. 324 del 1959 - Inclusione - Fondamento.

*In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno deve essere interamente scomputato l'indennizzo previsto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992, compresa la parte costituita dall'indennità integrativa speciale, di cui alla l. n. 324 del 1959, che, per sua stessa natura, accede all'emolumento principale legittimamente percepito, integrandolo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 32916 del 2022 Rv. 666113 - 01, N. 22331 del 2022 Rv. 667615 - 01, N. 8773 del 2022 Rv. 664448 - 02, N. 16808 del 2023 Rv. 668122 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24819 del 18/08/2023 (Rv. 668660 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

D. (FIACCAVENTO MARIO) contro A. (NOVARA GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/11/2020

104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento - Condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato - Ammissibilità - Proposizione "ab origine" della domanda - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*A seguito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, è ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, non essendo necessario che la relativa domanda sia stata proposta "ab origine" né che lo sfratto sia stato convalidato, giacché essa determina una modificazione soltanto quantitativa della medesima domanda originaria che, pur non derivando dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., in tale norma trova la sua "ratio" ove prevede una ipotesi particolare di c.d. condanna in futuro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11603 del 2005 Rv. 582853 - 01, N. 25599 del 2016 Rv. 642333 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24819 del 18/08/2023 (Rv. 668660 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

D. (FIACCAVENTO MARIO) contro A. (NOVARA GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/11/2020

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Litisconsorzio facoltativo - Difetto di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità - Parte rimasta intimata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Effetto circoscritto al solo rapporto processuale relativo a tale parte - Sussistenza.

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di cassazione, ove ricorra una situazione di litisconsorzio facoltativo ed una o alcune delle parti siano rimaste solo intimata, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, conseguente al difetto di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità delle copie analogiche depositate agli originali digitali dei documenti, va circoscritta al solo rapporto processuale con la parte rimasta intimata, che, avendo mancato di esprimersi (anche solo tacitamente, non operando contestazioni) in ordine alla conformità delle copie analogiche agli originali digitali, ha impedito il determinarsi, anche nei propri confronti, di quella peculiare ipotesi di sanatoria configurabile in caso di difetto di contestazioni ad opera di taluna delle parti costituite.*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33443 del 2022 Rv. 666143 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24848 del 18/08/2023 (Rv. 668668 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA.**

A. (PAPPALARDO SANTI) contro P. (PATANE' ANGELO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 10/03/2021

148031 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - LEGITTIMA DIFESA Legittima difesa - Nozione - Sostanziale rinvio dell'art. 2044 c.c. all'art. 52 c.p. - "Semiplena probatio" - Diversa rilevanza nel processo penale e in quello civile - Onere probatorio - A carico del soggetto invocante la scriminante - Fattispecie.

*In tema di risarcimento dei danni, l'art. 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi "ex ante". L'identità concettuale tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non sussistenti gli estremi della legittima difesa, per assenza del requisito della contestualità della condotta, nella aggressione verbale realizzata dal genitore di un alunno nei confronti dell'insegnante, avvenuta dopo tre giorni dal rimprovero della docente all'alunno).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2044, Cod. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 4492 del 2009 Rv. 606861 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18094 del 2020 Rv. 658764 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023 (Rv. 668667 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.**

M. (CAVUOTO PELLEGRINO) contro C. (MILONE RENATO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/11/2021

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Ammissibilità - Condizioni - Oggettiva destinazione dei debiti alle esigenze familiari - Rilevanza - Natura dell'obbligazione - Rilevanza -

## SEZIONE TERZA

Esclusione - Conseguenze - Obbligazioni risarcitorie da illecito - Inclusione nella previsione normativa - Fattispecie.

*Dal tenore dell'art. 170 del c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il debito da fatto illecito, consistente nell'aver cagionato colposamente la morte accidentale di un terzo nell'esercizio delle mansioni di autista, fosse correlabile ai bisogni della famiglia del lavoratore, trovando mera occasione nel rapporto di lavoro, pur finalizzato a incrementare le disponibilità economiche della famiglia).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8991 del 2003 Rv. 563931 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3738 del 2015 Rv. 634646 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24885 del 21/08/2023 (Rv. 668844 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

M. (TEDOLDI ALBERTO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 09/02/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Espropriazione forzata - Beni immobili gravati da ipoteca - Assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario ex art. 508 c.p.c. - Natura - Conseguenze.

*Nell'espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca, l'assunzione del debito, con le garanzie ad esso inerenti, da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c. - in accordo col creditore ipotecario e con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - costituisce una modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione che determina, da un lato, l'immediata e incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto (e, cioè, della parte del prezzo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare) e, dall'altro, la soddisfazione - non necessariamente totale, ma nella sola medesima misura corrispondente al debito assunto dall'aggiudicatario - del creditore ipotecario, con conseguente suo diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato (anche col rango ipotecario, se spettante) per il credito eventualmente residuo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 508

Massime precedenti Vedi: N. 5916 del 1995 Rv. 492507 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 (Rv. 668794 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.**

A. (GARBARINO PIETRO) contro G. (VENERUSO MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/07/2020

## SEZIONE TERZA

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Art. 622 c.p.p. - Rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nuove deduzioni istruttorie - Ammissibilità - Proposizione - Modalità.

*A seguito della "translatio iudicii" determinatasi in conseguenza del rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, la parte civile che abbia modificato la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile può indicare i conseguenti mezzi di prova e le produzioni documentali nella citazione in riassunzione ovvero, qualora la riassunzione sia eseguita dalla controparte, nella comparsa di costituzione da depositarsi entro venti giorni prima dell'udienza di trattazione, mentre il convenuto può indicare la prova contraria, nel primo caso, nella suddetta comparsa di costituzione o, nel secondo, entro l'udienza di trattazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

*Massime precedenti Vedi:* N. 7474 del 2022 Rv. 664524 - 01, N. 1754 del 2022 Rv. 663856 - 01, N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 03 Rv. 656811 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24885 del 21/08/2023 (Rv. 668844 - 02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

M. (TEDOLDI ALBERTO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 09/02/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Produzione di copia della sentenza impugnata - Sentenza depositata telematicamente - Duplicato informatico certificato conforme - Mancanza di data di deposito, numero e data - Conseguenze - Improcedibilità - Condizioni.

*In tema di giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, redatta in formato digitale, priva degli elementi grafici idonei a consentire l'individuazione del numero e della data di pubblicazione non determina l'improcedibilità del ricorso, ove il controricorrente, nel costituirsi anche tardivamente, abbia depositato una copia della sentenza medesima, completa di tutti gli elementi identificativi, tali da consentire alla Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto ad esistenza, di verificare la tempestività del ricorso e di formulare un corretto dispositivo, individuando con esattezza l'oggetto dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5771 del 2023 Rv. 666908 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 03

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24913 del 21/08/2023** (Rv. **668755 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

O. (DELL'AGLI MICHELE) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAGUSA, 05/03/2021

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Condizioni.

*Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19-bis della l. n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione, in ragione del fatto che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verificano fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 19 bis

Massime precedenti Conformi: N. 18451 del 2015 Rv. 636807 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023** (Rv. **668749 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

D. (SOTGIU NICOLA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/05/2021

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Rigetto - Idoneità al giudicato - Sussistenza - Conseguenze.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

*La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 30495 del 2019 Rv. 656164 - 01, N. 14253 del 2019 Rv. 653973 - 01, N. 23972 del 2020 Rv. 659603 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 25221 del 24/08/2023 (Rv. 668747 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

B. (SANTORO ROSA PATRIZIA) contro R. (LEPROUX ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/06/2019

105021 MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE Mandato conferito nell'interesse del terzo - Contratto in favore di terzo - Configurabilità - Esclusione - Diritto del terzo all'esecuzione del mandato - Esclusione - Fattispecie.

*Il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante. (Nella specie, con riguardo alla revoca asseritamente ingiustificata, da parte di un correntista, dell'ordine di bonifico in favore di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che a quest'ultimo spettasse qualsivoglia azione - contrattuale o extracontrattuale - nei confronti dell'istituto di credito mandatario, competendogli unicamente la tutela contro l'inadempimento del mandante, afferente al rapporto negoziale intercorso con quest'ultimo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1372

*Massime precedenti Vedi:* N. 1391 del 2003 Rv. 560143 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 25197 del 24/08/2023 (Rv. 668795 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

G. (GRASSANI MATTIA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/10/2020

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Credito professionale dell'avvocato - Termine di decadenza ex art. 2957 c.c. - Decorrenza - Fattispecie.

*Il termine semestrale - prescritto dall'art. 1957 c.c. al fine di conservare l'azione nei confronti del fideiussore - entro il quale l'avvocato deve promuovere le proprie istanze (relative a crediti professionali) contro il debitore principale decorre dall'esaurimento dell'affare per cui è stato conferito l'incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, in applicazione dell'art. 2957, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione al precetto - intimato da un avvocato, per il pagamento dei suoi compensi professionali, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, nonché del suo presidente e del suo direttore generale - sul presupposto che nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione Territoriale Disciplinare presso il Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D., evento individuato come "dies a quo" del termine ex*



## SEZIONE TERZA

art. 1957, comma 1, c.c., il legale non avesse indirizzato, contro il debitore principale, atti di natura "giudiziale", limitandosi all'invio di una cd. nota "pro forma" e di un precetto non seguito dall'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2957, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4595 del 2020 Rv. 656910 - 01, N. 15902 del 2014 Rv. 632722 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25258 del 25/08/2023** (Rv. **668942 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore:

**SPAZIANI PAOLO.**

I. (DELLA VALLE ALESSANDRO) contro B.  
Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 12/04/2022

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Inesatto adempimento del servizio di depurazione - Domanda di restituzione di quota della tariffa del servizio idrico integrato - Azione di ripetizione dell'indebitto - Esclusione - Fondamento - Riconducibilità all'art. 1460 c.c. - Conseguenze in ordine alla legittimazione passiva in caso di cessione d'azienda.

*Non integra un'azione di ripetizione dell'indebitto la domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato che si assume non dovuta in ragione dell'assenza o del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, perché non è fondata sull'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione adempiuta dall'utente, ma è piuttosto riconducibile al rimedio di cui all'art. 1460 c.c. (sia pure esperito in via di azione, anziché di eccezione), con la conseguenza che, in caso di cessione d'azienda, legittimato passivo non è il cedente che ha ricevuto il pagamento, bensì il cessionario succeduto nei rapporti contrattuali di utenza in corso di esecuzione al momento della cessione, in applicazione dell'art. 2558 c.c. e non dell'art. 2560 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560, Decreto Legge 30/12/2008 num. 208 art. 8 sexies, Legge 27/02/2009 num. 13, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155

Massime precedenti Vedi: N. 20361 del 2023 Rv. 668150 - 01 Rv. 668150 - 02

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25264 del 25/08/2023** (Rv. **668756 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

C. (LO GIUDICE DAVIDE) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/07/2021

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alle qualità soggettive del creditore procedente - Conseguenze - Azione esecutiva intentata da soggetti diversi sulla base del medesimo titolo - Ammissibilità.

*Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità*

## SEZIONE TERZA

*soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 25289 del 25/08/2023 (Rv. 668757 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

A. (TODARO PAOLO) contro L. (MINIATI PAOLI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/11/2018

148026 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE Condotta omissiva propria e condotta attiva colposa per omesso rispetto di una regola cautelare - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di responsabilità civile, la condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari proprie (cd. "omissione nell'azione"), va distinta dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità ex art. 2049 c.c. di una compagnia assicuratrice per le frodi commesse da un suo ex agente, ha escluso che, tra le regole cautelari connesse alla revoca del mandato vi fosse anche quella di farsi materialmente consegnare gli stampati su cui venivano redatti i contratti di assicurazione, al fine di evitarne un uso abusivo, essendo all'uopo sufficiente la diffida dal farne uso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

*Massime precedenti Conformi:* N. 7362 del 2019 Rv. 653259 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 25369 del 28/08/2023 (Rv. 668819 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

R. (TESTA ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/02/2021

133239 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI Termine processuale - Natura ordinatoria - Conseguenze - Possibilità di proroga - Condizioni.

*I termini processuali aventi natura ordinatoria non sono suscettibili di essere violati senza conseguenze, potendo essere abbreviati o prorogati, solo per una volta, a condizione che la richiesta di proroga sia fondata su un giustificato motivo e sia formulata prima della relativa scadenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8976 del 1992 Rv. 478339 - 01

## SEZIONE TERZA

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25368 del 28/08/2023** (Rv. **668821 - 01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

C. (TRANCHINA ALBA) contro G. (TORTORICI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/01/2020

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Locazione di immobile pignorato senza autorizzazione del g.e. - Occupazione "sine titulo" del bene da parte del conduttore - Obbligo di risarcimento del danno nei confronti della procedura - Sussistenza - Condizioni.

*Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore eseguito senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29491 del 2019 Rv. 655830 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25321 del 28/08/2023** (Rv. **668661 - 01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

D. (FERRAU' GIOVANNI) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/06/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 020303/2019 65478001

Massime precedenti Conformi: N. 20303 del 2019 Rv. 654780 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25357 del 28/08/2023** (Rv. **668811 - 01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ALDINIO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Pregiudizio risarcibile - Danno da licenziamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE TERZA

*In tema di risarcimento del danno per tardivo recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE (come modificate dalla dir. 82/76/CEE), non è risarcibile, quale danno ulteriore a quello parametrato all'ammontare della borsa di studio prevista dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, il pregiudizio derivante dal recesso del datore di lavoro, motivato in ragione della mancata equipollenza del diploma di specializzazione conseguito dal lavoratore a quelli rilasciati nell'Unione europea, per l'impossibilità di istituire un nesso causale giuridicamente rilevante tra la violazione, da parte dello Stato, dell'obbligo di trasposizione delle suddette direttive e il menzionato recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risarcibilità di tale voce di danno, sul presupposto che esso dovesse ritenersi causalmente riconducibile, in via esclusiva, all'iniziativa del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore non aveva né impugnato il licenziamento né allegato le ragioni che tale impugnativa eventualmente precludessero, avuto riguardo alle previsioni contrattuali e tenuto conto delle circostanze conosciute e delle verifiche esigibili dal datore di lavoro al momento della stipulazione del contratto).*

*Riferimenti normativi:* Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

*Massime precedenti Vedi:* N. 8889 del 2020 Rv. 657827 - 01, N. 41076 del 2021 Rv. 663493 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 25361 del 28/08/2023 (Rv. 668796 - 01)**

*Presidente:* **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

L. (AULETTA FRANCESCO ANTONIO) contro C. (TORTORELLI EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/07/2020

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

*La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l.fall.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66

*Massime precedenti Conformi:* N. 9292 del 1997 Rv. 508118 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 25438 del 29/08/2023 (Rv. 668823 - 01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

C. (GUERRA MAURIZIO MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/01/2022

## SEZIONE TERZA

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Decreto di archiviazione in sede penale – Giudizio civile risarcitorio - Autonoma valutazione del fatto - Necessità - Conseguenze in tema di individuazione del termine di prescrizione.

*Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6858 del 2018 Rv. 647954 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 25391 del 29/08/2023 (Rv. 668822 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**  
*Relatore:* **SPAZIANI PAOLO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)**

*contro*

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE COSENZA, 11/10/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. – Termine preclusivo – Art. 38, comma 3, c.p.c. – Applicabilità.

*Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26072 del 2019 Rv. 655819 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11866 del 2020 Rv. 658035 - 01

AGOSTO 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione lavoro



## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 23547 del 02/08/2023** (Rv. **668344 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** Estensore: **RIVERSO ROBERTO.**  
Relatore: **RIVERSO ROBERTO.**

T. (FAEDDA GIUSEPPE) contro G. (SISTI LORENZO MARIA MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/11/2019

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Base di computo dell'indennità ex art. 1751 c.c. per il recesso del preponente - Ricomprensione del "fisso provvigionale" - Fondamento.

*Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito -, mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15375 del 2017 Rv. 644783 - 01, N. 21377 del 2018 Rv. 650212 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 23700 del 03/08/2023** (Rv. **668613 - 02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.**

A. (MARAZZA MARCO) contro P. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/12/2021

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito territoriale - Principi di gerarchia e di specialità - Applicabilità - Esclusione - Effettiva volontà delle parti sociali - Rilevanza - Indipendenza dei fatti costitutivi ed estintivi di ciascun contratto - Fattispecie.

*Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali, la quale deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. - nel cassare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al personale non esattore di "Autostrade s.p.a.", in forza di un accordo aziendale siglato il 21 luglio 2015, il diritto ai "ticket restaurant" anche per le giornate non di lavoro effettivo ma ad esse equiparabili - ha evidenziato che il giudice di merito aveva interpretato, non procedendo all'applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c., il predetto accordo in termini atomistici, in virtù di una*

## SEZIONE LAVORO

*lettura frammentata e parziale, senza coordinarne le previsioni con accordi sindacali aziendali precedenti e successivi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 21/07/2015

*Massime precedenti Vedi:* N. 17939 del 2022 Rv. 664854 - 01, N. 2267 del 2018 Rv. 646902 - 01, N. 5651 del 2021 Rv. 660678 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 23689 del 03/08/2023 (Rv. 668787 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

A. (MARAZZA MARCO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/11/2020

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 43 del c.c.n.l. Autostrade del 18.2.2000 - Indennità di turno spezzato - Durata della pausa tra i due turni - Applicabilità dall'art. 9 del c.c.n.l. Autostrade del 18.2.2000 - Esclusione - Ragioni - Conseguenza - Irrilevanza della durata dell'interruzione.

*Ai fini del riconoscimento dell'indennità di turno spezzato - prevista dall'art. 43 del c.c.n.l. Autostrade del 18/2/2000 e diretta a compensare il disagio subito dal lavoratore, addetto a turni continui ed avvicendati, in caso di modifica, per esigenze di servizio, dell'orario di lavoro con introduzione di una pausa tra due turni - non è necessario che l'interruzione abbia una determinata durata, non essendo applicabili i limiti temporali di cui all'art. 9 del medesimo c.c.n.l., norma speciale che disciplina soltanto l'orario di lavoro di capo casello e capo stazione.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 43 lett. B

*Massime precedenti Vedi:* N. 19014 del 2018 Rv. 649920 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 23920 del 07/08/2023 (Rv. 668763 - 01)**

**Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.**

A. (FAGGIANI GUIDO) contro I. (SFERRAZZA MAURO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2020

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Spese processuali - Regime ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversia sulla ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione - Applicazione - Ragioni.

*Il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, si applica alle controversie sulla ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione, poiché oggetto del giudizio non è solo l'accertamento dell'illegittimità della pretesa dell'Inps, ma anche l'accertamento del diritto del prestatore a trattenere la quota stessa e, quindi, del diritto alla prestazione previdenziale.*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3549 del 2021 Rv. 660423 - 01



## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24245 del 09/08/2023** (Rv. **668764 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

I. (PREDEN SERGIO) contro A. (MURINEDDU FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2021

129062 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 036056/2022 66619801

Massime precedenti Conformi: N. 36056 del 2022 Rv. 666198 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 24439 del 10/08/2023** (Rv. **668812 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MANCINO ROSSANA.** Relatore: **MANCINO ROSSANA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

F. (SAVELLI CLAUDIO) contro I. (MATANO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/09/2016

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Socio amministratore di s.r.l. - Partecipazione personale al lavoro aziendale - Tutela assicurativa - Doppia iscrizione (alla gestione separata e alla gestione degli esercenti attività commerciali) - Accertamento giudiziale - Contenuto - Onere della prova.

*In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell'Inps, della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa.*

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 196 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2665 del 2021 Rv. 660338 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3240 del 2010 Rv. 611599 - 01 Rv. 611600 - 01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 24629 del 14/08/2023** (Rv. **668798 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro B. (CARIOLI IVAN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Indennità di mobilità - Anticipazione ex art. 7, comma 5, l. n. 223 del 1991 - Estensione di cui all'art. 7, comma 7, d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1993 - Applicazione integrale - Fondamento.

*In tema di indennità di mobilità, l'estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti ex art. 7, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, l. n. 223 del 1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in unica soluzione ed in via anticipata.*

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 7, Legge 19/07/1993 num. 236 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 523 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 19 com. 11 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9023 del 2019 Rv. 653451 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 24615 del 14/08/2023** (Rv. **668615 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.**

C. (DE NARDIS DOMENICO) contro C. (CEFALONI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/09/2017

078006 ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE Liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive - Accollo contributivo ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Integrale sospensione dell'attività libero-professionale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE In genere.

*Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, per l'amministrazione locale, di versare la contribuzione in relazione ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è necessaria l'integrale sospensione dell'attività libero-professionale, dovendosi ritenere che il riferimento, contenuto nel citato comma, "allo stesso titolo previsto dal comma 1", quale presupposto del versamento, valga solo ad individuare la natura di quest'ultimo (e cioè per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), e non anche a richiamare la condizione, sempre prevista dal predetto comma 1, dell'"l'aspettativa non retribuita" per tutto il periodo del mandato, potendo la condizione in questione riguardare esclusivamente i "lavoratori dipendenti"; tale interpretazione, inoltre, risponde alla "ratio" della disciplina, volta ad attuare il principio di cui all'art. 51, comma 3, Cost. di sostegno dell'ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 51 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 86

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24609 del 14/08/2023 (Rv. 668614 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.**

P. (CENNA PAOLO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/12/2016

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Insorgenza - Condizioni - Fondamento.

*La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33 del 2020 Rv. 656406 - 01, N. 2169 del 2022 Rv. 663670 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24625 del 14/08/2023 (Rv. 668616 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.**

G. (SCANDALIATO NICOLO') contro C. (CARBONE LEONARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/04/2018

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Obbligazione contributiva - Determinazione del reddito professionale netto - Rilevanza - Reddito imponibile ai fini fiscali - Considerazione - Esclusione - Fondamento.

*In materia di previdenza forense, ai fini della determinazione dell'obbligazione contributiva occorre far riferimento al reddito professionale netto e non al reddito imponibile ai fini fiscali, ottenuto sottraendo al reddito complessivo - comprensivo di tutti i redditi posseduti dal contribuente in un periodo d'imposta - eventuali oneri deducibili sostenuti, atteso, peraltro, che tra questi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, figurano proprio i contributi versati alla cassa professionale, sicché non è concettualmente ipotizzabile che l'imponibile contributivo consegua alla deduzione dei contributi stessi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 com. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. E CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32258 del 2018 Rv. 651787 - 01, N. 321 del 2018 Rv. 647096 - 01, N. 5380 del 2018 Rv. 647482 - 01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 24617 del 14/08/2023** (Rv. **668797 - 01**)

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.**

P. (PAOLETTI GIOVANNI) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2021

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensioni di vecchiaia anticipata - Disciplina delle cd. "finestre" ex art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - Decorrenza del differimento - Maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - Sussistenza - Cessazione del rapporto di lavoro - Esclusione - Natura - Condizione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

*Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16829 del 2023 Rv. 668418 - 01, N. 30791 del 2022 Rv. 665844 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24627 del 14/08/2023** (Rv. **668617 - 01**)

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.**

I. (PREDEN SERGIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/01/2017

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Lavoratori collocati in mobilità - Art. 1, comma 231, l. n. 228 del 2012 - Accesso alla pensione secondo i requisiti vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Condizioni.

*Ai lavoratori collocati in mobilità, in applicazione della c.d. "salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 231, della l. n. 228 del 2012, spetta il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, a condizione che essi, nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non abbiano maturato anche i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti, a far data dal 31.12.2011, dall'art. 24 del citato d.l. n. 201.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 231 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31334 del 2022 Rv. 665979 - 01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L - , **Sentenza n. 24636 del 14/08/2023** (Rv. **668800 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

I. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO) contro A. (CONTE FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2016

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE Addetti agli uffici stampa di case editrici - Art. 9 della l. n. 150 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Natura dell'attività - Giornalistica - Condizioni.

*L'attività degli addetti agli uffici stampa delle case editrici, cui non si applica la speciale disciplina introdotta dall'art. 9 della l. n. 150 del 2000 per gli addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, può essere qualificata come giornalistica solo quando essa, alla luce del suo concreto atteggiarsi, pur nella concorrente finalità promozionale che la ispira, si estrinsechi nella raccolta, nel commento o nell'elaborazione di notizie, ancorché non indirizzate direttamente al pubblico indifferenziato, e si configuri, perciò, come mediazione tra il fatto, di cui si acquisisce conoscenza, e la diffusione della notizia, caratterizzandosi per l'apporto soggettivo e creativo e per l'autonomia dell'informazione.*

Riferimenti normativi: Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14391 del 2021 Rv. 661301 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21764 del 2021 Rv. 662033 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24634 del 14/08/2023** (Rv. **668799 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

D. (COLAPINTO CARLO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/05/2016

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Contributi per malattia - Benefici ex art. 5 della l. n. 92 del 1979 - Imprese edili - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di benefici contributivi, l'art. 5 della l. n. 92 del 1979, secondo cui le imprese manifatturiere ed estrattive, ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 15 del 1977, conv. dalla l. n. 102 del 1977, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica, si interpreta nel senso che il rinvio non ricomprende le imprese edili, avendo il legislatore espressamente escluso dette imprese - con modifica introdotta in sede di conversione dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 20 del 1979 con la l. n. 92 del 1979 - dall'ambito di applicazione della riduzione relativa ai contributi per malattia.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 art. 1, Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 art. 5, Legge 31/03/1979 num. 92 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 19082 del 2013 Rv. 628353 - 01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 24645 del 16/08/2023** (Rv. **668618 - 01**)

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE FELICE ALFONSINA. Relatore: DE FELICE ALFONSINA.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro M. (GIOVANNINI MARZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/10/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Declaratoria di nullità dell'apposizione del termine e ricostituzione "ex tunc" del rapporto subordinato a tempo indeterminato - Cessazione dello "status" di disoccupazione - Conseguenze - Indennità di mobilità - Indebito previdenziale - Configurabilità.

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE In genere.

*Nell'ipotesi di declaratoria di nullità dell'apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostituzione "ex tunc" del rapporto subordinato a tempo indeterminato, viene a cessare la condizione di disoccupazione, con la conseguenza che l'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza (e dall'indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183 del 2010) configura un indebito previdenziale, ripetibile - ai sensi dell'art. 2033 c.c. - entro il limite temporale della prescrizione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23306 del 2019 Rv. 655059 - 01, N. 31373 del 2019 Rv. 655992 - 01, N. 8385 del 2019 Rv. 653208 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 24644 del 16/08/2023** (Rv. **668813 - 01**)

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE FELICE ALFONSINA. Relatore: DE FELICE ALFONSINA.**

C. (GAMBUZZA GIUSEPPE) contro I. (STUMPO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/06/2017

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Integrazione salariale - Art.8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di attività lavorativa - Decadenza dal diritto - Previa comunicazione - Necessità - Fondamento.

*In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l'onere di dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all'Istituto la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9 com. 1 lett. D, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 4 com. 38, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24455 del 2017 Rv. 646204 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3116 del 2021 Rv. 660348 - 01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24751 del 17/08/2023** (Rv. **668619 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro P. (MILO PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/10/2017

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con l'assegno ordinario di invalidità - Opzione per l'indennità di mobilità - Esercizio all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità a pena di decadenza - Necessità.

*In materia di divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con l'assegno ordinario di invalidità, l'opzione per l'indennità di mobilità, prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 299 del 1994, deve essere esercitata, a pena di decadenza, all'atto dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9808 del 2012 Rv. 622922 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24763 del 17/08/2023** (Rv. **668620 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.**

Z. (TADDIA STEFANO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/02/2018

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici - Pensione di anzianità - Possibilità di optare per il trattamento di mobilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici, al titolare di pensione di anzianità non è riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di mobilità, atteso che l'art. 6 del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, per come successivamente modificato e integrato dall'art. 2 del d.l. n. 299 del 1994, nell'attribuire espressamente la facoltà di opzione ai titolari di trattamenti pensionistici di invalidità, ha implicitamente escluso che i trattamenti di disoccupazione possano essere corrisposti a coloro che siano titolari di altri trattamenti pensionistici, non rientrando, peraltro, tale ipotesi tra quelle per le quali l'opzione costituisce una facoltà costituzionalmente necessitata.*

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10807 del 2011 Rv. 617297 - 01, N. 11481 del 1999 Rv. 530611 - 01, N. 9808 del 2012 Rv. 622922 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 24807 del 18/08/2023** (Rv. **668622 - 01**)

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

A. (VERTONE ANTONIO VITO) contro A. (DIGIROLAMO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 12/11/2015

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Revoca dell'assegno "ad personam" previsto da contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali - Importi già erogati ai lavoratori - Ripetibilità - Sussistenza - Art. 2033 c.c. - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

*Nel caso di revoca dell'assegno "ad personam" previsto da un contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali, la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. (Nella specie, la S.C. ha negato l'inesigibilità del credito, non avendo i ricorrenti allegato alcunché in merito alle loro condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30748 del 2021 Rv. 662615 - 01, N. 17648 del 2023 Rv. 668184 - 01, N. 4323 del 2017 Rv. 643096 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 24804 del 18/08/2023** (Rv. **668621 - 01**)

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

E. (LAZZARI MARIO) contro A. (CACCIAPAGLIA ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/10/2020

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Danno alla salute conseguente all'attività lavorativa - Accertamento della derivazione causale della patologia in sede di richiesta dell'equo indennizzo - Nesso causale rilevante ai fini della richiesta di risarcimento del danno - Identità - Condizioni - Conseguenze - Oneri probatori.

*In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia*



## SEZIONE LAVORO

*riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223

*Massime precedenti Vedi:* N. 34968 del 2022 Rv. 666181 - 01, N. 20889 del 2018 Rv. 650436 - 01, N. 17353 del 2005 Rv. 583653 - 01, N. 678 del 2023 Rv. 666501 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 25035 del 22/08/2023 (Rv. 668765 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)**

**I. (CORETTI ANTONIETTA) contro P. (LALLI SERGIO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2016

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di tesoreria I.N.P.S. - T.F.R. maturato dopo il primo gennaio 2007 - Natura giuridica - Previdenziale - Conseguenze - Cumulo di interessi e rivalutazione - Esclusione ex art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.

*Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria INPS costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24510 del 2021 Rv. 662550 - 01, N. 11536 del 2019 Rv. 653827 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 25075 del 23/08/2023 (Rv. 668752 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**P. (DIONISI FRANCESCA) contro I. (PREDEN SERGIO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2017

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione di anzianità - Decorrenza dal primo del mese successivo all'istanza - Rigetto della domanda per carenza di un presupposto - Successiva maturazione - Nuova domanda - Necessità - Decorrenza della prestazione - Individuazione.

*In applicazione della regola generale sancita dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; ne deriva che, qualora alla data di presentazione dell'istanza amministrativa difetti uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (nella specie, non era decorso il termine di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con*

## SEZIONE LAVORO

*modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010), la domanda dev'essere respinta, ma la parte istante ha facoltà di presentare - al momento della maturazione di tutti i presupposti - una nuova istanza e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di quest'ultima va individuato il decorso della prestazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17511 del 2014 Rv. 632028 - 01, N. 21189 del 2018 Rv. 650140 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 25351 del 28/08/2023 (Rv. 668624 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE FELICE ALFONSINA. Relatore: DE FELICE ALFONSINA.**

*C. (MAZZARELLA GIUSEPPE) contro P. (IACOVINO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/05/2018

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa dei geometri liberi professionisti - Sgravio contributivo ex art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla l. n. 2 del 2009 - Applicabilità - Fondamento.

*Lo sgravio contributivo di cui all'art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, si applica anche agli iscritti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, in quanto la citata norma "emergenziale" non pone limiti espressi quanto alla natura - pubblica o privata - dell'ente previdenziale tenuto a ricevere i versamenti in misura agevolata, ma associa il beneficio al possesso di un unico requisito soggettivo, individuato nella residenza del beneficiario nei territori colpiti dall'evento sismico elencati da appositi decreti ministeriali, a prescindere dalla natura della prestazione lavorativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 37 del 2018 Rv. 646621 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 25333 del 28/08/2023 (Rv. 668623 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.**

*C. (PESSI ROBERTO) contro R. (FERA RITA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/04/2017

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Dottori commercialisti - Pensione di vecchiaia decorrente da data antecedente al 1° gennaio 2007 - Anzianità contributiva - Annualità non coperta da contribuzione integrale - Inclusione - Fondamento.

*Anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, decorrente da data antecedente al 1° gennaio 2007, erogata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in quanto nella legge istitutiva e regolatrice della citata Cassa non esiste alcuna norma che preveda l'inefficacia, ai fini pensionistici, degli anni di contribuzione in relazione ai quali i contributi risultino versati in misura inferiore al dovuto.*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 03/02/1963 num. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 29/01/1986 num. 21 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15643 del 2018 Rv. 649345 - 01, N. 30421 del 2019 Rv. 655871 - 01, N. 4565 del 2021 Rv. 660537 - 01

AGOSTO 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione tributaria



## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23516 del 02/08/2023** (Rv. **668287 - 01**)

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.**

B. (ROSSI MASSIMILIANO) contro R. (GIANELLI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/06/2020

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Intestazione fiduciaria del veicolo - Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria - Individuazione - Responsabilità solidale del fiduciario e del fiduciante - Limiti - Diritto di rivalsa del fiduciario e possibilità di disvelare il nome del fiduciante.

179613 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di tassa di circolazione degli autoveicoli, l'intestazione fiduciaria della vettura non esonera, di per sé, dal pagamento del tributo il fiduciario che, figurando nel pubblico registro quale intestatario del bene, è responsabile dell'imposta in via solidale con l'effettivo proprietario, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti o la possibilità di disvelare il suo nominativo, poiché il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, dal punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di tale registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 32 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8737 del 2018 Rv. 647840 - 01, N. 10011 del 2006 Rv. 589367 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23661 del 03/08/2023** (Rv. **668288 - 01**)

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.**

C. (ANTONELLI MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 14/01/2019

279418 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all'importazione - Estraneità all'obbligazione doganale - Conseguenza - Mancato pagamento - Responsabilità solidale dell'importatore e del rappresentante indiretto - Esclusione - Responsabilità del solo importatore - Sussistenza.

*L'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 5

*Massime precedenti Conformi:* N. 23526 del 2022 Rv. 665345 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 11029 del 2021 Rv. 661224 - 02

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24003 del 07/08/2023 (Rv. 668828 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (NOCITA CARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 31/05/2019

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Merci in transito comunitario interno - Attraversamento di uno Stato terzo - Mutamento della posizione doganale - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di transito di merci immesse in ambito comunitario interno, l'attraversamento del territorio di un Paese terzo non comporta il mutamento della posizione doganale della merce, purché ciò sia consentito da un accordo internazionale e siano state espletate tutte le formalità previste per l'importazione, compreso il pagamento dei diritti doganali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come merce in regime comunitario interno le pietre preziose trasportate dal ricorrente, pur avendo egli attraversato in treno il territorio elvetico, Paese extra UE facente parte dell'EFTA, stante il pagamento dei diritti doganali e l'esistenza della Convenzione relativa al regime comune di transito del 20 maggio 1987 tra la CEE e gli Stati EFTA).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 340 quater, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 163, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 164, Decreto Legisl. 23/01/1973 num. 43 art. 36 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24682 del 2019 Rv. 655161 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24194 del 08/08/2023 (Rv. 668770 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)**

S. (FERRARA GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 31/08/2015

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Imposta versata in forza di norma dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Rimborso - Disciplina - Decadenza prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Contrasto con il diritto dell'Unione europea - Esclusione - Fondamento.

*Il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, entro il quale può essere chiesto il rimborso dell'IVA indebitamente corrisposta all'Amministrazione finanziaria trova applicazione, in mancanza di una disciplina specifica, anche ove una norma interna sia stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, in quanto detto termine, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia, non è contrario ai principi di equivalenza e di effettività, poiché consente ad un soggetto normalmente diligente di far valere i propri diritti.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

*Massime precedenti Conformi:* N. 4150 del 2018 Rv. 647158 - 02

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24220 del 09/08/2023 (Rv. 668829 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.**  
*Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

A. (LEONARDI RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 09/05/2018

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Erronea applicazione su cessioni di beni a consumatori finali - Interventuto esercizio della rivalsa - Diritto al rimborso - Insussistenza - Ragioni.

*In tema di IVA, l'erronea applicazione dell'imposta su cessioni di beni ai consumatori finali, nei confronti dei quali il fornitore abbia esercitato la rivalsa, non consente al contribuente di chiedere il rimborso dell'Iva indebitamente versata, poiché ciò determinerebbe una sovracompensazione per effetto dell'avvenuta traslazione del peso economico del tributo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis lett. D CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 6193 del 2007 Rv. 597896 - 01, N. 26515 del 2021 Rv. 662280 - 01, N. 7325 del 2020 Rv. 657456 - 01, N. 34957 del 2021 Rv. 663036 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24295 del 09/08/2023 (Rv. 668830 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

B. (MARINO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/01/2019

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Istanza di rimborso Iva - Sospensione ope legis del pagamento ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Conseguenze - Interessi moratori sino alla definizione del procedimento penale.

*In tema di rimborso del credito IVA, la constatazione a carico del creditore di uno dei reati indicati al comma 3 (attualmente comma 8) dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 comporta la sospensione ope legis del rimborso del credito e della decorrenza degli interessi moratori, fino alla definizione del relativo procedimento in uno dei modi previsti dal codice di procedura penale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 lett. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 27165 del 2022 Rv. 665863 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24217 del 09/08/2023** (Rv. **668771 - 01**)

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CARADONNA LUNELLA.**

**Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DI IACOVO TONIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/05/2018

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise su oli lubrificanti - Estinzione del debito tributario - Compensazione fuori dei casi previsti dalla legge - Inammissibilità - Richiesta di rimborso del credito tributario - Osservanza del termine biennale - Necessità - Fattispecie.

*In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'erronea compensazione, operata dal contribuente per l'estinzione di un debito tributario, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non impedisce il decorso del termine biennale di decadenza, di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, per la presentazione della domanda di rimborso del credito per l'imposta di consumo indebitamente pagata. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato decaduto il contribuente che, operando una compensazione al di fuori dei casi previsti, non aveva tempestivamente presentato la domanda di rimborso dell'accisa sugli oli lubrificanti pagata in eccesso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 4670 del 2012 Rv. 621769 - 01, N. 3096 del 2019 Rv. 652635 - 01, N. 7279 del 2020 Rv. 657547 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24425 del 10/08/2023** (Rv. **668772 - 01**)

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI))

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 06/10/2020

180074 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA Tributi riscossi in base a norme UE dichiarate invalide - Rimborso - Danno derivante dall'indisponibilità del denaro - Diritto al ristoro integrale del pregiudizio - Interessi - Decorrenza - Dal giorno del pagamento.

*In tema di rimborso di tributi (nella specie, dazi all'importazione) riscossi in base a previsioni del diritto dell'Unione europea successivamente dichiarate invalide da un giudice dell'Unione, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il contribuente ha il diritto - riconosciuto gli direttamente dall'ordinamento unionale sulla base del principio della ripetibilità dell'indebito - a vedersi integralmente ristorato del pregiudizio sopportato per l'indisponibilità del denaro utilizzato per il versamento; pertanto, gli interessi decorrono dal giorno dell'effettuato pagamento, che sin dall'inizio non era dovuto, non trovando applicazione le previsioni dell'art. 241 del Codice doganale comunitario (CDC), né, successivamente, dell'art. 116 del Codice doganale dell'Unione (CDUE), poiché destinate a regolare fattispecie diverse.*



## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 241, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 116, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19975 del 2019 Rv. 654700 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24502 del 11/08/2023 (Rv. 668831 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Q. (FRATINI FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/06/2018

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Rimborso in favore delle Forze Armate nazionali - Presupposti - Dichiarazione del Comando militare - Necessità - Contenuto.

*In materia di accise sull'energia elettrica, il diritto al rimborso del tributo, versato per la fornitura di prodotti energetici in favore delle Forze Armate nazionali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995, presuppone che la dichiarazione, che attesta la quantità e qualità dei prodotti ricevuti e la destinazione per gli usi esenti, provenga dal Comando militare, unico soggetto cui è attribuita tale funzione certificativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 17 com. 1 lett. C

*Massime precedenti Vedi:* N. 11813 del 2020 Rv. 657983 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24517 del 11/08/2023 (Rv. 668773 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/02/2019

179602 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI CONSUMI - IN GENERE Imposta di consumo sull'energia elettrica - Prescrizioni del t.u. n. 504 del 1995 - Inottemperanza - Preclusione del diritto alle esenzioni ed agevolazioni - Esclusione - Fondamento - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.

*In tema di imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 55, comma 8, del d.lgs. n. 504 del 1995 - riguardanti, rispettivamente, la preventiva denuncia di officina elettrica e l'applicazione degli speciali congegni di sicurezza o degli apparecchi atti ad impedire l'impiego di energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato - non preclude il diritto alle esenzioni o alle agevolazioni, dallo stesso t.u. previste, atteso che l'adempimento dei precisati oneri non costituisce condicio sine qua non per il sorgere del diritto, che può comunque essere utilmente esercitato ove si dia la dimostrazione con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge, diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal citato testo unico, delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55 com. 8, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

*Massime precedenti Conformi:* N. 19321 del 2011 Rv. 619012 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24598 del 11/08/2023** (Rv. **668832 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

S. (AZZARETTO GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. AOSTA, 26/04/2019

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per autotrazione - Carburante per trasporto regolare di passeggeri - Aliquota ridotta - Compatibilità con diritto UE - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di accise sul gasolio per autotrazione, l'art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995, nell'applicare un'aliquota ridotta al gasolio commerciale utilizzato per i soli servizi di trasporto regolare di passeggeri e non per quelli di trasporto occasionale, è compatibile con il diritto dell'Unione, poiché la riduzione del numero dei beneficiari di tale agevolazione può incitare a limitare il consumo di carburante nell'ambito dell'attività di trasporto che non ne beneficia, contribuendo così agli obiettivi di politica ambientale incoraggiati dalla Direttiva 2003/96/CE.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24 ter CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 14146 del 2021 Rv. 661521 - 01, N. 3553 del 2009 Rv. 606709 - 01, N. 21174 del 2008 Rv. 604365 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24664 del 16/08/2023** (Rv. **668630 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI.** Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

M. (FIORILLI PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/02/2020

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Disposizioni diritto UE - Difformità tra le versioni linguistiche - Criteri di interpretazione - Funzione dei "considerando"- Fattispecie.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

*La formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di una disposizione di diritto unionale, che va realizzata in funzione del sistema e della finalità della normativa; ne deriva che, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, è consentito far riferimento ai "considerando" che, pur non contenendo enunciati precettivi, svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo e ne integrano la motivazione. (Nella specie, la S.C. confermando la sentenza della corte territoriale, ha affermato che il regolamento CE n. 1214 del 2000, nonostante i refusi presenti nel dispositivo del testo in lingua italiana, consentiva, grazie alle indicazioni contenute nei "considerando", l'individuazione del termine di l'efficacia dei titoli all'esportazione dei prodotti trasformati a base di granturco).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 08/06/2000 num. 1214

## SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 7280 del 2022 Rv. 664097 - 01, N. 36776 del 2022 Rv. 666224 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24711 del 17/08/2023** (Rv. **668631 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **CHIESI GIAN ANDREA.**  
Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA.**

S. (MORGERA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/06/2015

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Deposito per la vendita di GPL - Obbligo di denuncia ex art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Presupposti - Detenzione superiore ai 500 Kg e vendita al dettaglio per uso combustione - Obbligo di comunicazione attività - Fondamento.

*L'obbligo di denunciare all'U.T.F. (oggi Agenzia delle Dogane) il deposito per la vendita di GPL, previsto dall'art. 25, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 a carico del relativo esercente, non insorge per il solo fatto che il quantitativo di prodotto detenuto è complessivamente superiore i 500 kg, occorrendo altresì che il gas sia destinato alla vendita non al dettaglio o, comunque, ad una finalità diversa dalla combustione; ne consegue che, qualora si tratti di quantitativo di GPL superiore complessivamente ai 500 kg, ma destinato alla vendita al dettaglio per uso combustione, l'obbligo di denuncia è sostituito, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 cit., dall'obbligo di comunicazione di attività.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 25

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023** (Rv. **668845 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** Estensore: **BILLI STEFANIA.** Relatore: **BILLI STEFANIA.**

C. (CANTILLO GUGLIELMO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/01/2020

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Contributi consortili per il servizio irriguo - Presupposto impositivo - Quota fissa e quota variabile dei contributi - Natura - Fondamento.

*In tema di contributi consortili per il servizio irriguo, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti; la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legata all'erogazione del servizio.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 860

Massime precedenti Vedi: N. 22176 del 2023 Rv. 668521 - 01, N. 11431 del 2022 Rv. 664350 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023** (Rv. **668845 - 02**)

**Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.**

C. (CANTILLO GUGLIELMO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/01/2020

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Contributi consortili per il servizio irriguo - Piano di classifica recante i criteri di riparto - Esclusione dell'obbligo di pagamento per la quota fissa - Onere della prova - Contenuto - Esclusione dell'obbligo di pagamento per la quota variabile - Onere della prova - Contenuto.

*Qualora il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingue il contributo irriguo in una quota fissa e una quota variabile, è onere del contribuente, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre per la quota variabile l'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22176 del 2023 Rv. 668521 - 01, N. 11431 del 2022 Rv. 664350 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24717 del 17/08/2023** (Rv. **668816 - 01**)

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.**

F. (SANTI UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/07/2015

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - Operazione complessa di posa in opera e fornitura di beni - Nozione di cessione di beni e prestazione di servizi ai sensi della Sesta direttiva (77/388/CEE) e della Direttiva IVA rifiuta (2006/112/CE) - Valutazione globale secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza unionale.

*In tema di IVA, al fine di determinare se un'unica prestazione complessa, come quella di fornitura e posa in opera di beni, debba essere qualificata come "cessione di beni" o come "prestazione di servizi", ai sensi della Sesta direttiva (77/388/CEE) e della Direttiva IVA rifiuta (2006/112/CE), occorre, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, esaminare la prevalenza dell'una (la fornitura di beni) rispetto all'altra (la posa in opera), nel contesto di una valutazione globale, da effettuarsi in concreto, prendendo in considerazione tutte le circostanze in cui si svolge l'operazione, così da individuare gli elementi predominanti.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 24

*Massime precedenti Vedi:* N. 18208 del 2021 Rv. 661789 - 01, N. 17710 del 2021 Rv. 661778 - 01, N. 37731 del 2022 Rv. 666580 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24703 del 17/08/2023** (Rv. **668846 - 01**)

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/11/2015

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) IVA - Determinazione dei poteri del consorzio - Esame dello statuto e dell'atto costitutivo da parte del giudice - Spendita del nome dei consorziati - Assenza di indicazioni sui poteri nello statuto e nell'atto costitutivo - Complessivo apprezzamento degli interessi perseguiti - Conseguenze.

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE In genere.

*Ai fini dell'imposizione IVA e per determinare se un consorzio agisce, nei rapporti con i terzi, in rappresentanza o meno dei consorziati, il giudice deve innanzitutto verificare se l'atto costitutivo e lo statuto prevedono la spendita del nome dei consorziati, i quali, in tal caso, rivestono la qualifica di soggetti passivi dell'imposta ai sensi degli artt. 3 e 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972; nel silenzio di atto costitutivo e statuto, invece, occorre prendere in esame i singoli negozi a cui ha partecipato il consorzio allo scopo di individuare i poteri concretamente esercitati, in base ad un complessivo apprezzamento degli interessi perseguiti e tenendo conto del comportamento del consorzio e dei consorziati anche sui piani civilistico e fiscale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2615, Cod. Civ. art. 1705, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15 com. 1 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 25518 del 2020 Rv. 659558 - 01, N. 13360 del 2019 Rv. 653867 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24788 del 18/08/2023** (Rv. **668817 - 02**)

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TERRANOVA ANTONELLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 25/10/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni in materia doganale - IVA all'importazione - Cumulo con l'ammontare dei diritti di confine evasi per le sanzioni ex art. 303 TULD - Esclusione.

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE In genere.

*In tema di violazioni in materia doganale, l'IVA all'importazione, in quanto estranea all'obbligazione doganale, non può essere cumulata all'ammontare dei diritti di confine evasi, ai fini della determinazione delle sanzioni ex art. 303 del testo unico delle leggi doganali (TULD).*

*Riferimenti normativi:* DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303, Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70

*Massime precedenti Vedi:* N. 7951 del 2019 Rv. 653332 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24788 del 18/08/2023** (Rv. **668817 - 01**)

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LEUZZI SALVATORE.**  
**Relatore: LEUZZI SALVATORE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TERRANOVA ANTONELLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 25/10/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie - Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997 - Riduzione della sanzione - Eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione - Necessità.

*In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione anteriore alle modifiche apportate ex art. 16 del d.lgs. n. 158 del 2015, postula - ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo - che il giudice non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione medesima, ma dia esplicitamente conto delle "eccezionali circostanze" che rendono manifesta tale sproporzione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 7, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16

*Massime precedenti Vedi:* N. 29998 del 2017 Rv. 646982 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24789 del 18/08/2023** (Rv. **668843 - 01**)

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LEUZZI SALVATORE.**  
**Relatore: LEUZZI SALVATORE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TERRANOVA ANTONELLA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 09/05/2019

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Art. 305 TULD - Mancata presentazione del cd. "mod. T1" - Mero ritardo nell'appuramento doganale della merce - Rilevanza ai fini della sanzione - Esclusione - Omessa presentazione colposa delle merci - Mancata presentazione dolosa - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato di cd. contrabbando.

*In materia doganale, l'art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), non sanziona la mancata, tempestiva presentazione del cd. "mod. T1" che abbia cagionato un mero ritardo nell'appuramento doganale della merce, ma il diverso caso in cui quest'ultima non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per fatto colposo dello speditore, ricorrendo, invece, in ipotesi di mancata presentazione dolosa, la fattispecie del reato di cd. "contrabbando" ex art. 282 TULD.*

*Riferimenti normativi:* DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 305 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2459 del 1994 Rv. 485722 - 01, N. 5330 del 2020 Rv. 657357 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24777 del 18/08/2023** (Rv. **668833 - 01**)

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: LA ROCCA GIOVANNI. Relatore: LA ROCCA GIOVANNI. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)**

R. (MATTARELLI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/05/2018

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Traslazione imposta attraverso il meccanismo della rivalsa - Mancata restituzione della rivalsa - Prova presuntiva dell'ingiustificato arricchimento - Lesione del principio di neutralità - Onere della prova a carico del cedente o prestatore di altre circostanze pertinenti - Fattispecie.

*In materia di IVA, la traslazione dell'imposta attraverso il meccanismo della rivalsa preclude il rimborso in favore del soggetto passivo ove determini per quest'ultimo un ingiustificato arricchimento desumibile, in via presuntiva, dalla mancata restituzione della rivalsa IVA indebitamente incassata, salva la prova, a carico del medesimo, di circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza della lesione del principio di neutralità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto il ricorso di una compagnia di volo, avendo accertato la corresponsione di IVA non dovuta da parte di acquirenti di biglietti aerei che non avevano ricevuto la restituzione della rivalsa, né avevano agito per ottenerla).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2041, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 ter CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 7325 del 2020 Rv. 657456 - 01, N. 19618 del 2015 Rv. 636850 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24883 del 21/08/2023** (Rv. **668774 - 01**)

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (FABIO MASSIMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 03/08/2018

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Dazi doganali - Esenzione ex artt. 2, comma 1, dei reg. (CE) nn. 192 e 193 del 2007 - Presupposti - Fatturazione e spedizione della merce all'importatore comunitario - Sufficienza - Consegnata - Irrilevanza.

*In tema di esenzione dai dazi antidumping e compensativo, per usufruire del beneficio previsto dagli artt. 2, comma 1, dei Regolamenti (CE) nn. 192 e 193 del 2007 è sufficiente l'avvenuta fatturazione e la conseguente spedizione della merce da parte del produttore all'importatore comunitario, mentre non è necessario che la stessa venga anche al predetto materialmente consegnata.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Commissione CEE 22/02/2007 num. 192 art. 2 com. 1, Regolam. Commissione CEE 22/02/2007 num. 193 art. 2 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 25057 del 2019 Rv. 655405 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24901 del 21/08/2023** (Rv. **668791 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

R. (RICCIONI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 17/02/2015

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Conferimento di azienda individuale in società di capitali in corso di giudizio - Natura - Successione a titolo particolare - Conseguenze - Legittimazione processuale del conferente - Fattispecie in tema di notificazione dell'atto di appello.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

*Il conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali integra una cessione d'azienda e, ove avvenga nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., sicché il conferente conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessionario, anche per il ricevimento della notificazione degli atti processuali, poiché il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione del dante causa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notificazione dell'atto di appello effettuata nei confronti della parte originaria che, dopo la sentenza di primo grado, aveva conferito la propria azienda individuale in una società di capitali).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 17959 del 2016 Rv. 640888 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24891 del 21/08/2023** (Rv. **668834 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI.** Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/08/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Rimborso IVA - Crediti antecedenti all'apertura dell'amministrazione straordinaria - Termine di prescrizione decennale - Decorrenza - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

*In tema di IVA, il termine di prescrizione per il rimborso di crediti, relativi ad operazioni antecedenti all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, è decennale e decorre dalla dichiarazione di cui all'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero dalla scadenza del termine per presentarla, poiché anche all'amministrazione straordinaria si applicano le regole del fallimento in tema di IVA, sebbene l'effetto tipico di tale procedura concorsuale sia la prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa.*



## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 2 com. 2, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 36385 del 2022 Rv. 666585 - 01, N. 25897 del 2020 Rv. 659651 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 25013 del 22/08/2023 (Rv. 668835 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/01/2020

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Cessione di beni riqualificata in cessione di azienda - Assoggettamento ad imposta di registro anziché ad IVA - Diritto al rimborso dell'IVA pagata dal cedente - Condizioni - Termine di decadenza - Due anni dal provvedimento definitivo di riqualificazione.

*In tema di rimborso IVA, la riqualificazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una cessione di beni (nella specie, rimanenze di magazzino) come cessione d'azienda, con assoggettamento ad imposta di registro, anziché ad IVA, attribuisce al cedente, che abbia assolto l'IVA senza che il cessionario gli abbia corrisposto quanto addebitatogli in rivalsa, il diritto al rimborso, in conformità ai principi unionali di neutralità ed effettività, nei due anni dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non ostandovi l'impossibilità di adempiere all'obbligazione, prevista da detto comma, di restituzione al cessionario, purché, in ragione della rettifica della detrazione dell'IVA ad opera di questi, non ne derivi pregiudizio all'erario.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 ter com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11652 del 2017 Rv. 644123 - 01, N. 7325 del 2020 Rv. 657456 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 25026 del 22/08/2023 (Rv. 668836 - 01)**

*Presidente:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

A. (PELLEGRINO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/04/2018

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sui carburanti - Esenzione per l'impiego nella navigazione aerea - Legittimazione alla domanda di rimborso - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di accise sui carburanti, le compagnie aeree dell'Unione Europea, munite di licenza aerea, sono legittimate a presentare la domanda di rimborso del tributo corrisposto dal fornitore, ove dimostrino l'utilizzo del carburante sugli aeromobili, attraverso i quali svolgono l'attività*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*caratteristica di vettore aereo a titolo oneroso, poiché l'esenzione dall'accisa è riconosciuta solo all'utilizzatore finale e non a tutti gli operatori della catena distributiva, al fine di evitare plurime domande di rimborso della stessa imposta, sebbene versata una sola volta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto non legittimata al rimborso la società contribuente, poiché non svolgeva attività di navigazione aerea, avendo unicamente fornito il carburante ad una compagnia che, a sua volta, aveva noleggiato aerei presso altro vettore, unico dotato di licenza aerea).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 12 art. 23, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 23226 del 2020 Rv. 659341 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 25042 del 22/08/2023 (Rv. 668776 - 01)**

**Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MULA ALBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/04/2018

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accisa sull'energia elettrica - Addizionale provinciale - Presentazione della dichiarazione annuale - Saldo creditorio - Effetti sulle dichiarazioni successive - Cd. credito revolving - Conseguenze sul termine per la richiesta di rimborso.

*In tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.l. n. 511 del 1988, soppressa dall'art. 4, del d.l. n. 16 del 2012, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale permette al credito di imposta di emergere e di andare a costituire, nelle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi, la componente di un nuovo saldo creditorio emergente (cd. credito revolving), con conseguente differimento della decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U.A.), per il rimborso del credito, dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 1 lett. C, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 31609 del 2022 Rv. 666099 - 01, N. 27290 del 2019 Rv. 655765 - 01, N. 11813 del 2020 Rv. 657983 - 01, N. 9283 del 2013 Rv. 626334 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24994 del 22/08/2023 (Rv. 668775 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

F. (BELLINGACCI MARCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 17/02/2020

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA

## SEZIONE TRIBUTARIA

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Regime di traffico di perfezionamento attivo  
- Importazione di olio extravergine di oliva - Reg. (CEE) n. 2568 del 1991 - Ratio - Conseguenze  
- Applicabilità agli Stati membri dell'UE - Fattispecie.

*Nel regime di traffico di perfezionamento attivo in materia doganale, il procedimento di valutazione organolettica dell'olio di oliva importato, previsto dal Reg. (CEE) n. 2568 del 1991, ha lo scopo di indicare metodi comuni di analisi chimica dell'olio da adottare nell'intero territorio dell'Unione e si applica ai soli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non necessario che uno dei panel indicati per le controanalisi dell'olio fosse riconosciuto dalla Tunisia, essendo questo uno Stato produttore non appartenente all'UE).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Commissione CEE 11/07/1991 num. 2568 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 13474 del 2020 Rv. 658110 - 01, N. 5330 del 2020 Rv. 657357 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 25095 del 23/08/2023 (Rv. 668777 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.**  
*Relatore:* **GORI PIERPAOLO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MICCINESI MARCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/07/2018

177168 TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA IVA - Prestatore di un servizio ritenuto fuori campo IVA - Diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Imposta rimborsata al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo - Termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Non applicazione - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

*In materia di IVA, il prestatore di un servizio, ritenuto fuori campo IVA ex art. 8, comma 35, della l. n. 633 del 1972, può chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene esclusivamente per quell'imposta che egli abbia assolto e che il committente abbia a sua volta effettivamente corrisposto all'erario in esecuzione di un provvedimento coattivo, quale è l'atto impositivo emesso nei suoi confronti e divenuto definitivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 15 dicembre 2011, causa C-427/10), il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l'applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25093 del 2019 Rv. 655409 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25161 del 23/08/2023** (Rv. **668838 - 01**)

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (VOLA ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/10/2018

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Impugnazione di cartella di pagamento - Sanzione amministrativa per fatti integranti reato di contrabbando (poi depenalizzato) e violazione tributaria - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*La controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella per il pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative, irrogate dall'Amministrazione finanziaria per fatti integranti, al momento della commissione, la fattispecie penale di contrabbando (poi depenalizzata) e la violazione tributaria di sottrazione di merci ai diritti di confine, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, avendo fondamento in un rapporto di natura tributaria.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39

*Massime precedenti Vedi:* N. 1913 del 2023 Rv. 666768 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26495 del 2020 Rv. 659531 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25169 del 23/08/2023** (Rv. **668778 - 01**)

**Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (RAPOLLA ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/09/2018

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE IVA all'importazione - Indebito utilizzo del plafond - Ravvedimento operoso - Condizioni - Pagamento di sanzioni ed interessi - Fondamento.

*In materia di IVA all'importazione, l'indebito utilizzo del plafond consente il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, purché siano corrisposte anche le sanzioni e gli interessi, poiché la violazione, incidendo sul versamento del tributo, non ha carattere meramente formale e poiché l'IVA all'importazione va corrisposta in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 18/02/1997 num. 28 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31706 del 2018 Rv. 651629 - 01, N. 21659 del 2021 Rv. 661951 - 01, N. 30800 del 2022 Rv. 666096 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25157 del 23/08/2023** (Rv. **668837 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**  
Relatore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (STUDIO DENTONS EUROPE STUDIO LEGALE E TRIB)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/12/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 029365/2020 65998801

Massime precedenti Conformi: N. 29365 del 2020 Rv. 659988 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25318 del 28/08/2023** (Rv. **668632 - 01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** Estensore: **GORI PIERPAOLO.** Relatore: **GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (RAPOLLA ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 24/01/2019

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Regime del "plafond" - Ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Condizioni - Pagamento delle sanzioni - Necessità - Fondamento.

In tema di IVA all'importazione, in caso di indebito utilizzo del "plafond", è ammissibile il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997, purché siano corrisposte anche le sanzioni, trattandosi di violazione non meramente formale in quanto incidente sul versamento del tributo, e gli interessi, trattandosi di imposta da assolvere in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33093 del 2022 Rv. 666429 - 01, N. 31706 del 2018 Rv. 651629 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25383 del 29/08/2023** (Rv. **668633 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

C. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/07/2013

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Imposte dirette - Separazione personale tra coniugi - Indeducibilità dell'assegno "una tantum" - Tassazione a carico del percettore residente all'estero - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In tema di imposte dirette, l'assegno divorzile "una tantum" non è deducibile dalla base imponibile del "solvens", anche nelle ipotesi di tassazione a carico del percettore residente all'estero, venendo in rilievo autonomi rapporti d'imposta con distinti Stati sovrani. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto indeducibile l'assegno "una tantum" dal reddito imponibile del "solvens", sebbene in Spagna tale assegno sia soggetto a tassazione in capo all'ex coniuge che lo percepisce).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3485 del 2023 Rv. 667039 - 01, N. 5984 del 2021 Rv. 660715 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 25509 del 31/08/2023 (Rv. 668847 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/10/2021

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Imposta addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 - Ambito di applicazione soggettivo - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

*L'imposta addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 si applica ai dirigenti delle imprese del settore finanziario nella sua globalità, comprensivo anche di quelle non sottoposte a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, trattandosi di compagini in grado di indurre torsioni pregiudizievoli di tale settore per effetto di abnormi incentivi retributivi; in siffatto contesto, eventuali riscontri extra-testuali rispetto alla suddetta disposizione normativa, derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali, costituiscono meri indici rivelatori esemplificativi della fattispecie tributaria interna e non già esaustivi di essa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria affermando che la norma trova applicazione anche ai dirigenti di società che svolgono servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 22692 del 2020 Rv. 659473 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16875 del 2023 Rv. 668241 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 25549 del 31/08/2023 (Rv. 668839 - 01)**

*Presidente:* **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *Relatore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

D. (CARROZZA RAFFAELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 14/05/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. - Applicabilità al processo tributario - Presupposti - Identità delle questioni di fatto - Necessità - Esclusione.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 103, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 10578 del 2010 Rv. 612978 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7940 del 2016 Rv. 639441 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 25520 del 31/08/2023 (Rv. 668818 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/06/2020

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Valore doganale - Determinazione - Criteri - Sistema "Cognos" - Utilizzabilità - Condizioni.

*Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate ai sensi dell'art. 30 del codice doganale comunitario, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 181 bis del Reg. CEE n. 2454 del 1993, legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema "Cognos", a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori statistici di riferimento.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30

*Massime precedenti Vedi:* N. 30761 del 2019 Rv. 655936 - 01, N. 31464 del 2019 Rv. 656025 - 01, N. 1787 del 2019 Rv. 652321 - 02, N. 2214 del 2019 Rv. 652514 - 01

AGOSTO 2023

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e  
comuni alle sezioni





## 1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 24005 del 07/08/2023** (Rv. **668734 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **LEONE MARGHERITA MARIA.**  
Relatore: **LEONE MARGHERITA MARIA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

C. (DELLO STROLOGO FRANCESCA) contro M.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/01/2021

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pensione privilegiata militare tabellata per infermità contratta per causa di servizio - Domanda avanzata da militare di leva - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Fondamento.

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE In genere.

*La domanda avanzata da militare di leva per il conseguimento della pensione privilegiata militare tabellata per infermità contratta per causa di servizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto detta pensione, costituendo una "species" del trattamento privilegiato "ordinario", è parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 03/06/1981 num. 308 art. 1, Legge 14/08/1991 num. 280 art. 1, Legge 03/06/1981 num. 308 art. 2, Costituzione art. 103 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21511 del 2017 Rv. 645276 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1306 del 2017 Rv. 641822 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25161 del 23/08/2023** (Rv. **668838 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (VOLA ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/10/2018

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Impugnazione di cartella di pagamento - Sanzione amministrativa per fatti integranti reato di contrabbando (poi depenalizzato) e violazione tributaria - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*La controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella per il pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative, irrogate dall'Amministrazione finanziaria per fatti integranti, al momento della commissione, la fattispecie penale di contrabbando (poi depenalizzata) e la violazione tributaria di sottrazione di merci ai diritti di confine, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, avendo fondamento in un rapporto di natura tributaria.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39

*Massime precedenti Vedi:* N. 1913 del 2023 Rv. 666768 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26495 del 2020 Rv. 659531 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 25324 del 28/08/2023 (Rv. 668740 - 01)**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.**

*S. (COCCHI LUIGI) contro C. (DAMONTE ROBERTO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Provvedimento illegittimo o comportamento tenuto dall'amministrazione nel procedimento amministrativo conclusosi senza l'emanazione del provvedimento ampliativo - Danni da incolpevole affidamento - Domanda risarcitoria contro la P.A - Oggetto - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della p.a., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell'incolpevole affidamento riposto sull'adozione di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva - sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza l'emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell'atto. (Principio affermato in relazione a una domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti della parte acquirente di un proprio complesso industriale, sotto condizione del rilascio di titoli abilitativi, alla quale era stato altresì conferito il mandato di curare in sede amministrativa l'avveramento di detta condizione, e nei confronti della stessa p.a., i cui atti prodromici di pianificazione - PUC e PUO - erano stati successivamente annullati).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2175 del 2023 Rv. 666634 - 02

---

## 2. COMPETENZA

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23583 del 02/08/2023 (Rv. 668407 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.**

*contro*

Regola competenza

034041 CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

aree protette - Competenza di cui all'art. 22 bis legge n. 689 del 1981 - Violazioni previste dall'art. 31, comma 1, lett. i) legge n. 157 del 1992 - Competenza del tribunale - Fondamento.

254029 SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

*In tema di sanzioni amministrative e nel caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. i), legge n.157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 31 com. 1 lett. I) CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 218 del 2006 Rv. 585921 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 25391 del 29/08/2023 (Rv. 668822 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**  
*Relatore:* **SPAZIANI PAOLO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)**

*contro*

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE COSENZA, 11/10/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. – Termine preclusivo – Art. 38, comma 3, c.p.c. – Applicabilità.

*Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26072 del 2019 Rv. 655819 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11866 del 2020 Rv. 658035 - 01

---

### 3. DOMANDA GIUDIZIALE

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24458 del 10/08/2023 (Rv. 668807 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**  
*Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

B. (PIZZATO ANGELO) contro B. (ALBARELLO ANTONIO GIROLAMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/05/2022

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda di accertamento di nullità del contratto - Domanda subordinata di risoluzione proposta ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Nel processo introdotto mediante domanda di accertamento della nullità del contratto preliminare, è ammissibile la domanda di risoluzione del medesimo contratto formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 3127 del 2021 Rv. 660591 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25285 del 25/08/2023 (Rv. 668487 - 01)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

*B. (RONCONI PAOLO) contro G. (PRATELLI MICHELE)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/09/2018*

055092 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO Domanda giudiziale - Contenuto - Successive variazioni relative all'estensione del terreno ed al prezzo offerto - "Mutatio" ed "emendatio libelli" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Modifiche da parte del giudice in sede di interpretazione della domanda - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.

*In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a "a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 c.p.c., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17495 del 2011 Rv. 619076 - 01

---

### 4. TERMINI

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24631 del 14/08/2023 (Rv. 668861 - 01)**

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

*S. (TURCHIO GIOVANNA) contro P.*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/07/2022*

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Termini processuali - Art. 81-bis, comma 3, disp. att. c.c. - Rilevanza del documentato stato di gravidanza del difensore - Previsione di un legittimo impedimento generalizzato - Esclusione - Valenza endoprocedimentale - Conseguenze - Rimessione in termini - Applicabilità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In materia di termini processuali, la disposizione dell'art. 81-bis, comma 3, disp. att. c.c. (introdotta dall'art. 1, comma 465, della l. n. 205 del 2017), nel dare rilevanza, ai fini della fissazione del calendario del processo, al documentato stato di gravidanza del difensore (cui sono equiparati l'adozione nazionale e internazionale nonché l'affidamento del minore), non contempla un generalizzato legittimo impedimento dell'avvocato che si trovi nelle condizioni sopra indicate, ma ha valenza esclusivamente endoprocedimentale, non potendo conseguentemente essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione, in relazione ai quali opera comunque l'istituto generale di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 25369 del 28/08/2023 (Rv. 668819 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

R. (TESTA ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/02/2021

133239 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI Termine processuale – Natura ordinatoria – Conseguenze – Possibilità di proroga – Condizioni.

*I termini processuali aventi natura ordinatoria non sono suscettibili di essere violati senza conseguenze, potendo essere abbreviati o prorogati, solo per una volta, a condizione che la richiesta di proroga sia fondata su un giustificato motivo e sia formulata prima della relativa scadenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8976 del 1992 Rv. 478339 - 01

---

### 5. NOTIFICAZIONE

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023 (Rv. 668710 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

C. (CANTILE PAOLO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/09/2021

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica della sentenza con modalità telematiche effettuata dal difensore – Art. 11 della l. n. 53 del 1994 – Solennità delle forme – Esclusione – Idoneità delle forme notificatorie a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare – Necessità – Fattispecie.

*In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11

*Massime precedenti Vedi:* N. 32774 del 2022 Rv. 666132 - 02, N. 20747 del 2018 Rv. 650245 - 03

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23400 del 01/08/2023 (Rv. 668711 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

**Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.**

M. (PICCOLO VALERIO) contro Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/02/2022

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982 - Irreperibilità relativa del destinatario - Prova del perfezionamento della notifica - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della C.A.D. - Omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto era stato notificato - Nullità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

*Massime precedenti Vedi:* N. 1210 del 2022 Rv. 663653 - 01, N. 36900 del 2022 Rv. 666678 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23974 del 07/08/2023 (Rv. 668854 - 01)**

**Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

C. (STARVAGGI PAOLO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2018

013010 ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Invito di procedere alla nomina dell'arbitro - Notificazione - Inosservanza delle forme del c.p.c. - Conseguenze - Raggiungimento dello scopo - Condizioni.

*In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5457 del 2003 Rv. 561961 - 01, N. 26257 del 2005 Rv. 586228 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9839 del 2011 Rv. 616895 - 01

---

### 6. FASCICOLO

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023 (Rv. 668857 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.**  
*Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

T. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro F.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Avverso sentenza di rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento - Oneri di produzione e di allegazione a carico del ricorrente - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti.

*Il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2), Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 13, Legge Falliment. art. 18 com. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 23443 del 2019 Rv. 655506 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24885 del 21/08/2023 (Rv. 668844 - 02)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. (TEDOLDI ALBERTO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 09/02/2021

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Produzione di copia della sentenza impugnata - Sentenza depositata

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

telematicamente - Duplicato informatico certificato conforme - Mancanza di data di deposito, numero e data - Conseguenze - Improcedibilità - Condizioni.

*In tema di giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, redatta in formato digitale, priva degli elementi grafici idonei a consentire l'individuazione del numero e della data di pubblicazione non determina l'improcedibilità del ricorso, ove il controricorrente, nel costituirsi anche tardivamente, abbia depositato una copia della sentenza medesima, completa di tutti gli elementi identificativi, tali da consentire alla Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto ad esistenza, di verificare la tempestività del ricorso e di formulare un corretto dispositivo, individuando con esattezza l'oggetto dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5771 del 2023 Rv. 666908 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 03

---

### 7. LITISCONSORZIO

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

C. (TARANTINI GIACOMO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI , 23/03/2021

132061 PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO Giudizio di divisione - Litisconsorzio necessario tra tutti i comunisti - Giudizio di appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un comunista - Nullità della sentenza - Oggetto del gravame limitato ai conguagli - Irrilevanza.

*Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 728, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Vedi:* N. 14654 del 2013 Rv. 626701 - 01, N. 18218 del 2013 Rv. 627366 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24819 del 18/08/2023 (Rv. 668660 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

D. (FIACCAVENTO MARIO) contro A. (NOVARA GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/11/2020

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Litisconsorzio facoltativo - Difetto di sottoscrizione autografa dell'attestazione di



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

conformità - Parte rimasta intimata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Effetto circoscritto al solo rapporto processuale relativo a tale parte - Sussistenza.

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di cassazione, ove ricorra una situazione di litisconsorzio facoltativo ed una o alcune delle parti siano rimaste solo intimata, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, conseguente al difetto di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità delle copie analogiche depositate agli originali digitali dei documenti, va circoscritta al solo rapporto processuale con la parte rimasta intimata, che, avendo mancato di esprimersi (anche solo tacitamente, non operando contestazioni) in ordine alla conformità delle copie analogiche agli originali digitali, ha impedito il determinarsi, anche nei propri confronti, di quella peculiare ipotesi di sanatoria configurabile in caso di difetto di contestazioni ad opera di taluna delle parti costituite.*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33443 del 2022 Rv. 666143 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25130 del 23/08/2023 (Rv. 668924 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

*C. (DONNO GABRIELE) contro S. (GILARDONI RICCARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/11/2018

157094 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - PLURALITA' DI FONDI CIRCOSTANTI Soluzioni plurime per l'accesso sulla via pubblica - Litisconsorzio necessario dei proprietari dei fondi circostanti - Insussistenza.

*Nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10331 del 1998 Rv. 519841 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10045 del 2008 Rv. 602772 - 01, N. 6562 del 2015 Rv. 634795 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25549 del 31/08/2023** (Rv. **668839 - 01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **LA BATTAGLIA LUIGI**. Relatore: **LA BATTAGLIA LUIGI**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

D. (CARROZZA RAFFAELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 14/05/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. - Applicabilità al processo tributario - Presupposti - Identità delle questioni di fatto - Necessità - Esclusione.

*Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 10578 del 2010 Rv. 612978 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7940 del 2016 Rv. 639441 - 01

---

### 8. PROVA CIVILE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23809 del 04/08/2023** (Rv. **668718 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

S. (FALZONE FEDERICO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/04/2017

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi sottoscritti anche dalla parte - Valore confessorio - Limiti - Nei confronti della parte destinataria della domanda.

*Alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 c.c., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730

Massime precedenti Conformi: N. 15062 del 2005 Rv. 585318 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23959 del 07/08/2023** (Rv. **668579 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

P. (VACCARELLA ROMANO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2021

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Requisiti - Produzione dell'originale della scrittura disconosciuta - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di verifica della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fonda la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l'inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 217

Massime precedenti Vedi: N. 32169 del 2022 Rv. 666161 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24695 del 16/08/2023** (Rv. **668658 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

R. (NICOLOSI MARCO) contro G. (PETRACHI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Dichiarazione di scienza - Conseguenze - Accertamento di fatto - Limiti - Apprezzamento quale confessione stragiudiziale - Giudizio di diritto.

*La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19554 del 2016 Rv. 641397 - 01, N. 11898 del 2020 Rv. 657978 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24903 del 21/08/2023** (Rv. **668918 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.

F. (COLUCCI ANGELO) contro A. (FORESTI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/09/2018

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138254 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA Eccezioni al divieto della prova testimoniale - Art. 2724, n.1 c.c. - Nesso logico fra lo scritto e il fatto da provare - Verosimiglianza del fatto storico - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di eccezioni al divieto della prova testimoniale, ex art. 2724, n. 1, c.c., il documento costituente principio di prova per iscritto non deve necessariamente contenere un preciso riferimento al fatto controverso, essendo sufficiente che tra lo scritto e il fatto medesimo esista un nesso logico dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso la prova testimoniale della simulazione parziale del prezzo del contratto preliminare di vendita, considerando, come principio di prova scritta, l'assegno bancario rilasciato dal promissario acquirente in favore della società promittente venditrice).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17766 del 2012 Rv. 624533 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7093 del 2017 Rv. 643528 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 25276 del 25/08/2023 (Rv. 668926 - 01)**

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**

A. (MOSCATI ENRICO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/05/2019

138254 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA Documento con sottoscrizione falsa - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.

*La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per iscritto al fine dell'ammissione, ex art. 2724, n. 1, c.c., della prova testimoniale, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui esso è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze. (Nella specie, a seguito di una perizia si era accertata la falsità delle sottoscrizioni in calce a documenti di trasporto di cui si allegava l'avvenuta firma da parte del titolare dell'impresa convenuta, ma era plausibile che le firme fossero state apposte dal magazziniere, considerato anche che il timbro sul documento apparteneva alla ditta).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 lett. 1, Cod. Civ. art. 2721

Massime precedenti Vedi: N. 17766 del 2012 Rv. 624533 - 01, N. 10558 del 2002 Rv. 555966 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25446 del 30/08/2023 (Rv. 668869 - 01)**

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

C. (ZAZZERI ELENA) contro D. (CECCHI MANUELA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/07/2022

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Operazioni peritali - Principio del contraddittorio - Registrazione delle operazioni - Necessità - Esclusione - Limiti.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali; la registrazione audio e/o video delle predette operazioni, invece, attenendo alla mera documentazione delle stesse, che di regola può essere compiuta mediante verbalizzazione, non può ritenersi dovuta, anche se effettuata su iniziativa del consulente, a meno che non sia stata prescritta dal giudice al momento del conferimento dell'incarico e fermo pur sempre il rispetto del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 195

*Massime precedenti Vedi:* N. 27773 del 2022 Rv. 665644 - 01, N. 26304 del 2020 Rv. 659857 - 01

---

### 9. AUSILIARI DEL GIUDICE

*Sez. 2 - , Ordinanza n. 24723 del 17/08/2023 (Rv. 668915 - 01)*

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.*

*R. (MERELLI MARCO) contro B. (BIAGINI EDO)*

*Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 17/12/2018*

*133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Attività ultimate dopo la scadenza del termine concesso dal giudice - Riduzione di un terzo degli onorari ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Accertamento dell'imputabilità al consulente del ritardo - Fondamento.*

*L'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui se la prestazione degli ausiliari del magistrato non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, gli onorari non a tempo sono ridotti di un terzo, va interpretato nel senso che la sanzione della riduzione della remunerazione deve essere applicata previo accertamento che il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 22158 del 2018 Rv. 650943 - 01, N. 22621 del 2019 Rv. 655239 - 01

---

### 10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

*Sez. 2 - , Ordinanza n. 23353 del 01/08/2023 (Rv. 668707 - 01)*

*Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.*

*P. (STENDARDI LUCA) contro P. (MANZELLA LAURA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2017*

*100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere*

*140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002067/2023 66678101

Massime precedenti Conformi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023** (Rv. **668749 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

D. (SOTGIU NICOLA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/05/2021

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Rigetto - Idoneità al giudicato - Sussistenza - Conseguenze.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

*La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 30495 del 2019 Rv. 656164 - 01, N. 14253 del 2019 Rv. 653973 - 01, N. 23972 del 2020 Rv. 659603 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24867 del 21/08/2023** (Rv. **668873 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **POLETTI DIANORA.** Relatore: **POLETTI DIANORA.**

P. (DI SILVIO VITTORIO) contro Q.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2017

140059 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE Contrasto tra dispositivo e motivazione - Statuizione d'inammissibilità dell'appello e scrutinio nel merito della decisione impugnata - Risolvibilità sul piano interpretativo - Criteri - Conseguenze.

*In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24600 del 2017 Rv. 646048 - 01

---

### 11. SPESE GIUDIZIALI

Sez. L - , **Ordinanza n. 23920 del 07/08/2023** (Rv. **668763 - 01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**

A. (FAGGIANI GUIDO) contro I. (SFERRAZZA MAURO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2020

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Spese processuali - Regime ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversia sulla ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione - Applicazione - Ragioni.

*Il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, si applica alle controversie sulla ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione, poiché oggetto del giudizio non è solo l'accertamento dell'illegittimità della pretesa dell'Inps, ma anche l'accertamento del diritto del prestatore a trattenere la quota stessa e, quindi, del diritto alla prestazione previdenziale.*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3549 del 2021 Rv. 660423 - 01

---

### 12. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23355 del 01/08/2023** (Rv. **668708 - 01**)

*Presidente:* **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

C. (DI LIZIO ANDREA) contro C. (SICA GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/08/2022

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Provvedimento emesso dalla Corte di cassazione - Revocazione ex art. 395 n. 5) c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame di sentenze, allegare nel giudizio di merito ed invocate quale giudicato esterno tra le parti su un punto decisivo della controversia, non è deducibile ai sensi dell'art. 395, n. 5), c.p.c., poiché l'art. 391 bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, solo per errore materiale o di calcolo o per errore di fatto, ai sensi del n. 4) dell'art. 395 c.p.c. e non ai sensi del n. 5) del medesimo articolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui veniva chiesta la revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, sia ex art. 395 n. 5) c.p.c., poiché normativamente non consentito, sia ex art. 395 n. 4) c.p.c., poiché la questione dell'asserito giudicato esterno era stata oggetto di discussione tra le parti e di decisione nel provvedimento revocando).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5)

*Massime precedenti Vedi:* N. 17379 del 2022 Rv. 664889 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23353 del 01/08/2023 (Rv. 668707 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.**

P. (STENDARDI LUCA) contro P. (MANZELLA LAURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2017

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002067/2023 66678101

*Massime precedenti Conformi:* N. 2067 del 2023 Rv. 666781 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23548 del 02/08/2023 (Rv. 668715 - 01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

F. (VALENSISE CAROLINA) contro A. (SPADARO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LOCRI, 04/06/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Procedimento di formazione dell'inventario - Volontaria giurisdizione - Decreto emesso in sede di reclamo - Contenuto - Anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO In genere.

*In tema di procedimento di formazione dell'inventario, il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., che contenga anche la statuizione circa l'anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario di cui all'art. 769 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, come tale privo del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato, salvo che per la statuizione in punto di pagamento delle spese del procedimento, ex art. 111, comma 7, Cost.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 769, Costituzione art. 111 com. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 5460 del 2017 Rv. 643124 - 01

---



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23780 del 03/08/2023** (Rv. **668576 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

L. (LIVIOTTI ELENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2021

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO  
Ricorso per cassazione avverso una decisione di rigetto della revocazione - Precedente annullamento in cassazione della sentenza revocanda - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1520 del 2016 Rv. 638237 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023** (Rv. **668695 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**.

Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

G. (GASPAROTTO LAURA) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/11/2020

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione della colpa - Criterio incentrato sulla dimensione soggettiva della condotta - Insufficienza - Criterio "oggettivato" del cd. agente modello - Necessità

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

*In tema di annullamento da parte del giudice di legittimità della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda risarcitoria, ove la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta, bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22515 del 2019 Rv. 667789 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23893 del 04/08/2023** (Rv. **668577 - 01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

C. (ANGIOLINI VITTORIO) contro G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2019

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Diffamazione a mezzo stampa - Valutazione del compendio probatorio - Motivazione atomistica - Apparenza - Sussistenza - Fattispecie.

*È apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un'organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo, senza tener conto della valenza attribuita dallo stesso sindacato al rigore nella coerente difesa di tale indirizzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29640 del 2017 Rv. 646655 - 01, N. 7090 del 2022 Rv. 664120 - 01, N. 16502 del 2017 Rv. 644818 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23851 del 04/08/2023** (Rv. **668723 - 01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

D. (PILI MARIA ANTONIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/06/2017

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Negoziazione assistita per regolamentare crisi familiare - Art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 - Convenzione di trasferimento al coniuge in sede di separazione di quota di immobile - Sottoscrizione della convenzione non autenticata da notaio - Idoneità ai fini della trascrizione - Rifiuto del Conservatore di trascrivere - Ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso su reclamo - Esclusione - Fondamento.

173061 TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - ORARIO D'UFFICIO - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE In genere.

*Il provvedimento adottato dal tribunale, in sede di reclamo, avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'accordo di negoziazione assistita con cui viene regolamentata una crisi familiare, ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, contenente una convenzione di trasferimento al coniuge di una quota dell'immobile, priva della sottoscrizione di un pubblico ufficiale abilitato, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri di decisorietà e definitività, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto all'adempimento pubblicitario.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 5, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 6, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2674, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 bis

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 21081 del 2022 Rv. 665098 - 02, N. 9742 del 2022 Rv. 664371 - 01, N. 4410 del 2017 Rv. 643880 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023 (Rv. 668857 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.**

T. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro F.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Avverso sentenza di rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento - Oneri di produzione e di allegazione a carico del ricorrente - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti.

*Il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2), Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 13, Legge Falliment. art. 18 com. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 23443 del 2019 Rv. 655506 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023 (Rv. 668914 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.**

M. (FUMIA DONATELLO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2019

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Divieto - Portata - Deducibilità di questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla Corte Suprema - Esclusione - Fattispecie.

*Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

*Massime precedenti Vedi:* N. 5137 del 2019 Rv. 652698 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023 (Rv. 668482 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.**

**B. (MORINI GIAMPAOLO) contro C. (PANEBARCO MICHELANGELO)**

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 09/07/2020

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE  
Sentenza di primo grado - Accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore e di quella di garanzia proposta dal convenuto - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo sul rapporto principale - Ammissibilità.

*In materia di impugnazioni, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, a fronte dell'impugnazione principale proposta dal garante limitatamente al rapporto di garanzia, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto garantito relativa al rapporto principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 16899 del 2023 Rv. 667848 - 03

*Massime precedenti Vedi:* N. 26504 del 2022 Rv. 665898 - 01, N. 10263 del 2016 Rv. 639904 - 01, N. 12919 del 2015 Rv. 635908 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24819 del 18/08/2023 (Rv. 668660 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**D. (FIACCAVENTO MARIO) contro A. (NOVARA GAETANO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/11/2020

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Litisconsorzio facoltativo - Difetto di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità - Parte rimasta intimata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Effetto circoscritto al solo rapporto processuale relativo a tale parte - Sussistenza.

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di cassazione, ove ricorra una situazione di litisconsorzio facoltativo ed una o alcune delle parti siano rimaste solo intimata, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, conseguente al difetto di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità delle copie analogiche depositate agli originali digitali dei documenti, va circoscritta al solo rapporto processuale con la*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*parte rimasta intimata, che, avendo mancato di esprimersi (anche solo tacitamente, non operando contestazioni) in ordine alla conformità delle copie analogiche agli originali digitali, ha impedito il determinarsi, anche nei propri confronti, di quella peculiare ipotesi di sanatoria configurabile in caso di difetto di contestazioni ad opera di taluna delle parti costituite.*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33443 del 2022 Rv. 666143 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023 (Rv. 668749 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

D. (SOTGIU NICOLA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/05/2021

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Rigetto - Idoneità al giudicato - Sussistenza - Conseguenze.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

*La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

*Massime precedenti Vedi:* N. 30495 del 2019 Rv. 656164 - 01, N. 14253 del 2019 Rv. 653973 - 01, N. 23972 del 2020 Rv. 659603 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24885 del 21/08/2023 (Rv. 668844 - 02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

M. (TEDOLDI ALBERTO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 09/02/2021

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Produzione di copia della sentenza impugnata - Sentenza depositata telematicamente - Duplicato informatico certificato conforme - Mancanza di data di deposito, numero e data - Conseguenze - Improcedibilità - Condizioni.

*In tema di giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, redatta in formato digitale, priva degli elementi grafici idonei a consentire l'individuazione del numero e della data di pubblicazione non determina l'improcedibilità del ricorso, ove il controricorrente, nel costituirsi anche tardivamente, abbia depositato una copia della sentenza medesima, completa di tutti gli elementi identificativi, tali da consentire alla Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto ad esistenza, di verificare la tempestività del ricorso e di formulare un corretto dispositivo, individuando con esattezza l'oggetto dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5771 del 2023 Rv. 666908 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 03

---

### 13. COSA GIUDICATA

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24550 del 11/08/2023** (Rv. **668574 - 01**)*

*Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.***

*E. (TRAVIA ALESSANDRO MARIO) contro C. (PARISE NADIA RAFFAELLA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/01/2020

062024 COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO Cassazione - Dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello - Censure proposte sul merito e non sul rito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse - Ragioni.

*Nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello, senza censurare l'"error in procedendo" cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18776 del 2023 Rv. 668172 - 01, N. 21514 del 2019 Rv. 654633 - 01

---

**14. ESECUZIONE FORZATA**

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23482 del 01/08/2023** (Rv. **668746 - 02**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)**

C. (URCIUOLO ALDO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 27/03/2020

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAIVATA - IN GENERE Pluralità di domande di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Ripartizione della somma spettante al creditore sostituito tra i creditori subcollocati - Criteri.

*In tema di espropriazione forzata, in caso di plurime domande di sostituzione validamente formulate ex art. 511 c.p.c., il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire in sede di distribuzione al creditore sostituito è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2741, Cod. Proc. Civ. art. 511

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23482 del 01/08/2023** (Rv. **668746 - 01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)**

C. (URCIUOLO ALDO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 27/03/2020

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAIVATA - IN GENERE Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. - Termine per la proposizione - Individuazione - Procedimenti iniziati prima e dopo il 28 febbraio 2023.

*In tema di espropriazione forzata immobiliare, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., deve essere proposta prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c. ovvero, per i processi iniziati dopo il 28 febbraio 2023, prima dell'inizio dell'audizione delle parti innanzi il professionista delegato per la discussione sul progetto di distribuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 596, Decreto Legisl. 22/10/2022 num. 149 art. 3 com. 43 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 6432 del 2015 Rv. 634942 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23654 del 02/08/2023** (Rv. **668575 - 01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

R. (SANNONER VITTORIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/03/2021

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Vicende relative al titolo del creditore procedente - Effetti - Impedimento alla prosecuzione del processo da parte dei creditori intervenuti con titolo esecutivo - Esclusione - Limiti.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Nel processo di esecuzione forzata le vicende (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) relative al titolo esecutivo azionato dal creditore procedente, posto a base di un pignoramento in origine valido ed efficace, non travolgono la posizione dei creditori intervenuti titolati e, cioè, non ostacolano la prosecuzione della procedura ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dal compimento di un pignoramento successivo, a meno che l'intervento non sia stato effettuato dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 529

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 61 del 2014 Rv. 628704 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 23846 del 04/08/2023 (Rv. 668820 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*C. (CASARIN SILVIA) contro A.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/04/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Omessa indicazione della specie di interessi liquidati - Debenza dei soli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. - Necessità - Applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione.

*Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20273 del 2023 Rv. 668549 - 01, N. 22457 del 2017 Rv. 645770 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24037 del 07/08/2023 (Rv. 668580 - 01)**

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

*M. (D'AMICO MATTEO) contro M. (GIANNECCHINI ANNA MARIA)*

Rigetta, TRIBUNALE MASSA, 09/02/2022

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Ordine ex art. 586, comma 2, c.p.c. - Realizzazione con le forme dell'esecuzione per rilascio - Necessità - Ostacoli materiali impeditivi dell'accesso - Irrilevanza - Ragioni.

*L'attuazione coattiva dell'ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento, al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile espropriato va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., senza che rilevi la presenza di ostacoli materiali impeditivi dell'accesso all'immobile, trattandosi di "difficoltà" superabili mediante l'adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall'art. 610 c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 586 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 610



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 12523 del 2016 Rv. 640274 - 01, N. 11285 del 2020 Rv. 658081 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 23971 del 07/08/2023 (Rv. 668784 - 01)**

**Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

*S. (SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE) contro S. (CICCARELLO LICIA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 27/01/2022

079018 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - VALORE MINIMO Prezzo di assegnazione o valore del bene assegnato - Determinazione da parte del giudice dell'esecuzione - Necessità - Valore eccedente il credito dell'assegnatario - Conseguenze.

*In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 507, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 24913 del 21/08/2023 (Rv. 668755 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.**

*O. (DELL'AGLI MICHELE) contro T.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAGUSA, 05/03/2021

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Condizioni.

*Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19-bis della l. n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione, in ragione del fatto che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verificano fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerge che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 19 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 18451 del 2015 Rv. 636807 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24885 del 21/08/2023** (Rv. **668844 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

M. (TEDOLDI ALBERTO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 09/02/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Espropriazione forzata - Beni immobili gravati da ipoteca - Assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario ex art. 508 c.p.c. - Natura - Conseguenze.

*Nell'espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca, l'assunzione del debito, con le garanzie ad esso inerenti, da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c. - in accordo col creditore ipotecario e con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - costituisce una modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione che determina, da un lato, l'immediata e incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto (e, cioè, della parte del prezzo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare) e, dall'altro, la soddisfazione - non necessariamente totale, ma nella sola medesima misura corrispondente al debito assunto dall'aggiudicatario - del creditore ipotecario, con conseguente suo diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato (anche col rango ipotecario, se spettante) per il credito eventualmente residuo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 508

Massime precedenti Vedi: N. 5916 del 1995 Rv. 492507 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25264 del 25/08/2023** (Rv. **668756 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

C. (LO GIUDICE DAVIDE) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/07/2021

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alle qualità soggettive del creditore procedente - Conseguenze - Azione esecutiva intentata da soggetti diversi sulla base del medesimo titolo - Ammissibilità.

*Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 02

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25368 del 28/08/2023** (Rv. **668821 - 01**)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

C. (TRANCHINA ALBA) contro G. (TORTORICI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/01/2020

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Locazione di immobile pignorato senza autorizzazione del g.e. - Occupazione "sine titulo" del bene da parte del conduttore - Obbligo di risarcimento del danno nei confronti della procedura - Sussistenza - Condizioni.

*Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 29491 del 2019 Rv. 655830 - 01

---

### 15. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25543 del 31/08/2023** (Rv. **668929 - 01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

M. (MARCOLINI GIOVANNI) contro F. (URBINATI ARMIDA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESARO, 05/03/2019

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Compensi professionali per prestazioni stragiudiziali - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Modalità - Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Espresa manifestazione di volontà - Necessità.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

*Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. ("ratione temporis" vigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 4330 del 2023 Rv. 666938 - 01


*Massime precedenti Vedi:* N. 34501 del 2022 Rv. 666316 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di  
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23883 del 04/08/2023** (Rv. **668852 - 01**)

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

K. (BENZONI MARTINO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 28/01/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Allegazione di una condizione di sfruttamento - Assenza di un esplicito riconoscimento della tratta da parte della ricorrente - Cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Consultazione di specifiche fonti informative e delle Linee guida redatte dall'UNHCR - Necessità.

*In tema di protezione internazionale, ove la richiedente alleghi di essere stata trasferita dal paese di origine con la violenza o l'inganno, abusando delle sue condizioni di vulnerabilità sociale e familiare, a fini di sfruttamento, il giudice, anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante, è tenuto a valutare l'attendibilità del racconto, alla luce delle "Linee guida" sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR e ad assumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paese d'origine, ma anche sul paese di transito e di destinazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 01, N. 17448 del 2023 Rv. 668009 - 01, N. 41863 del 2021 Rv. 665624 - 01